Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 118 del 9 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 9 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1698.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane delle provincie di Macerata e Ascoli Piceno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1699.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Novara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1700.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini nella provincia di Pavia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1701.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese chimiche della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1702.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese industriali municipalizzate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1703.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili della provincia di Firenze.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1698.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane delle provincie di Macerata e Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Macerata:

l'accordo collettivo 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, la Federazione Artigiani e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;

Visti, per la provincia di Ascoli Piceno:

il contratto collettivo 25 settembre 1958, per gli operai addetti alle aziende artigiane esercenti le lavanderie, stirerie, smacchiatorie ed affini stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani — Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, l'Unione Provinciale degli Artigiani — Confederazione Nazionale dell'Artigianato, e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

il contratto collettivo 6 aprile 1959, per gli operai addetti alla lavorazione della canapa presso le aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 25 settembre 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3, 6, 1 del 3 giugno, 30 luglio, 12 maggio 1960 dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 26 gennaio 1955, relativo ai dipendenti da aziende artigiane;

per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 25 settembre 1958, relativo agli operai addetti alle aziende artigiane esercenti le lavanderie, stirerie, smacchiatorie e affini, il contratto collettivo 6 aprile 1959, relativo agli operai addetti alla lavorazione della canapa presso aziende artigiane;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle provincie di Macerata e Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 47. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 26 GENNAIO 1955 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Il giorno 26 gennaio 1955 presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Macerata, alla presenza del direttore dott. De Berardinis e dell'avv. Francesco Lampa, si sono riuniti i signori:

1) Tambroni avv. Rodolfo, segretario dell'Associazione Provinciale Artigiani;

2) Campetti Bruno, della Segreteria Provinciale della Federazione Artigiani;

3) Raveggi cav. Augusto, segretario provinciale della C.I.S.L.;

4) Latini avv. Guido, della Segreteria della Camera Confederale del Lavoro;

allo scopo di concordare la revisione del Contratto salariale e normativo valevole per i dipendenti di aziende artigiane della Provincia di Macerata.

I rappresentanti come sopra qualificati hanno stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

Ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Macerata dovranno essere corrisposti, con decorrenza 1° gennaio 1955 i salari della corrispondente attività industriale, con la diminuzione del 5 % sulla paga giornaliera conglobata in applicabione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954.

In aggiunta verrà corrisposta l'indennità di contingenza del settore dell'industria e relative variazioni.

Art. 2.

Gli operai stessi hanno diritto alla corresponsione annua di una gratifica natalizia nella misura di 150 ore di salario.

Per salario si intende la paga globale giornaliera (paga base conglobata ed indennità di contingenza).

Nel caso che il prestatore di lavoro non abbia compiuto un intero anno alle dipendenze dell'azienda, allo stesso saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 3.

L'operaio che ha maturato presso l'azienda un'anzianità di servizio ininterrotta di un anno, ha diritto al godimento di un periodo di ferie pagate pari a:

giorni 8 dal 1° anno compiuto al 5° compiuto;
giorni 10 dal 6° anno compinto al 10° compiuto;
giorni 12 per anzianità oltre il 10° anno.

Dopo il primo anno di anzianità, nel caso di prestazione di servizio inferiore all'anno, l'operaio avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di lavoro prestato.

Art. 4.

All'operaio licenziato, non per mancanze disciplinari, dovrà essere corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1955 la indennità di licenziamento nella seguente misura:

giorni 4 di salario per ogni anno di anzianità dal 1° anno compiuto al 5° compiuto;
giorni 6 dal 6° al 10° compiuto;
giorni 8 dal 10° al 15° compiuto;
giorni 10 per anzianità oltre i 15 anni.

Per l'anzianità compresa tra il 1° gennaio 1945 ed il 31 dicembre 1954, l'indennità di licenziamento deve essere liquidata nella misura di giorni 3 per ogni anno di servizio prestato.

Per l'anzianità precedente al 1° gennaio 1945 i lavoratori hanno diritto al pagamento dell'indennità di licenziamento nella misura di 2 giorni di salario per ogni anno di servizio.

Tale indennità dovrà essere computata sulla paga globale giornaliera (paga base conglobata ed indennità di contingenza) percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5.

Il presente contratto avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, qualora non sia data disdetta per raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un mese prima della scadenza.

Le parti concordano che nel presente contratto, limitatamente alla parte salariale, non sono comprese categorie artigianali: *a)* Sartorie in genere; *b)* Barbierie; *c)* Tipografi; *d)* Marmisti; *e)* Lavanderie e stirerie.

Per il trattamento economico da corrispondere alle suddette categorie verranno stipulati contratti particolari.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1958 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LE LAVANDERIE, STIRERIE, SMACCHIATORIE E AFFINI NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Addì 25 settembre 1958, nella Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ascoli Piceno,

tra

l'Unione Provinciale degli Artigiani di Ascoli Piceno aderente alla C.G.I.A., rappresentata dal sig. *Giuseppe Liberati*;

l'Unione Provinciale degli Artigiani di Ascoli Piceno aderente alla C.N.A., rappresentata dal sig. rag. *Tommaso Benfaremo*;

e

la C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Giuseppe Leonetti*;

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Marcello Luzi*;

in presenza del dott. *Gino Pagnanelli* dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ascoli Piceno;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti alle aziende artigiane esercenti le lavanderie, stirerie, smacchiatorie ed affini nella Provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle vigenti disposizioni di legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa e dalle norme contrattuali.

La tabella indicante l'orario di lavoro deve essere affissa nello stabilimento in luogo visibile.

E' consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonchè di quelli dovuti a soste concordate dalle parti entro il limite di un'ora al giorno ed entro gli otto giorni successivi al periodo in cui è avvenuta la interruzione.

E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 2.

RICORRENZE FESTIVE E LAVORO STRAORDINARIO

Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la Festa del Patrono della località ove ha sede l'azienda.

Nelle festività nazionali e infrasettimanali, cadenti anche di domenica, ai lavoratori deve essere corrisposta la retribuzione globale di fatto.

Questo trattamento deve egualmente essere corrisposto ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio.

In caso di prestazione lavorativa, oltre al trattamento di cui sopra, deve essere corrisposta la retribuzione globale di fatto, per le ore effettivamente lavorate, con le relative maggiorazioni.

Le percentuali di maggiorazione, da corrispondersi oltre la normale retribuzione, sono le seguenti:

Lavoro festivo	40 %
Lavoro straordinario diurno	20 %
Lavoro straordinario festivo	60 %

Art. 3.

FERIE

Il lavoratore che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di:

12 giorni di calendario per coloro che hanno una anzianità da 1 a 5 anni compiuti;

15 giorni di calendario per gli aventi una anzianità da 5 a 12 anni compiuti;

18 giorni di calendario per coloro che hanno una anzianità oltre i 12 anni compiuti.

In caso di dimissioni o di licenziamento, al lavoratore che abbia maturato il diritto alle ferie competerà il godimento di esse in ragione di 1/12 per ogni mese di anzianità maturata. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata per mese intero.

Art. 4.

GRATIFICA ANNUALE

In occasione della ricorrenza natalizia la azienda corrisponderà, a titolo di gratifica annuale, 13 ore di retribuzione globale di fatto per ogni mese di servizio presso l'azienda (156 ore annue).

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi trascorsi alle dipendenze dell'azienda.

Le frazioni di mese superiore ai 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.

Art. 5.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento del lavoratore non in prova o le sue dimissioni possono aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso:

di giorni 6 (ore 48) per coloro che hanno maturato non oltre 12 mesi consecutivi di anzianità presso la medesima azienda;

di giorni 8 (ore 64) per lavoratori aventi anzianità di oltre un anno.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Art. 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento, non dovuto a giusta causa, al lavoratore subordinato, che abbia raggiunto le sottoindicate anzianità presso l'azienda, è dovuta una indennità nella misura di:

giornate 6 (48 ore) di retribuzione globale di fatto *fino ad un anno compiuto;*

giornate 8 (64 ore) di retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità dal 1° al 5° anno compiuto;

giornate 10 (80 ore) di retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità oltre il 5° e fino al 10° anno;

giornate 12 (96 ore) di retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità oltre il 10° anno.

Le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni devono intendersi per mese intero.

Il licenziamento disposto per mancanze gravi comporta l'immediata rescissione del rapporto di lavoro e la perdita della indennità di preavviso.

Art. 7.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere al dipendente le aliquote sotto indicate della indennità di anzianità:

50 % per gli aventi anzianità ininterrotta presso la stessa azienda da un anno compiuto a 6 anni compiuti;

75 % per gli aventi una anzianità da sei anni ai 12 anni compiuti;

100 % oltre il 12° anno di anzianità.

L'intero trattamento deve essere corrisposto ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro, per sopraggiunta invalidità pensionabile dall'I.N.P.S., alle dipendenti per causa di matrimonio, gravidanza o puerperio e ai lavoratori che si dimettono per il compimento dell'età previdenziale: 60° anno di età se uomo e 56° anno di età se donna.

Art. 8.

APPRENDISTATO

E' considerato « apprendista » chiunque, assunto in una azienda in età compresa tra i 14 e i 20 anni, intenda acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato, mediante addestramento pratico.

La durata massima del periodo di apprendistato per i giovani che diano inizio al tirocinio nell'età sottoindicata è la seguente:

dai 14 ai 15 anni compiuti: 6 semestri;
dai 15 ai 17 anni compiuti: 5 semestri;
dai 17 ai 20 anni compiuti: 3 semestri.

Per i giovani che siano muniti di un titolo professionale o di attestato di frequenza di corsi di addestramento per attività identiche a quelle per le quali intendono conseguire la qualifica, i periodi di durata dello *apprendistato sopraindicati, sono ridotti del 50%.*

L'assunzione al lavoro di ogni apprendista può essere fatta per un periodo iniziale di prova non superiore ad un mese, con reciproca facoltà di rescindere, entro tale termine, senza preavviso nè indennità, il rapporto di lavoro.

L'apprendista mantenuto al lavoro, oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio.

Allo scopo di assicurare un adeguato tirocinio, le aziende si impegnano ad assumere apprendisti in numero non superiore al doppio del personale qualificato occupato nella azienda, ivi compreso l'artigiano che vi presta la sua opera.

Al termine del periodo di addestrazione l'apprendista sarà considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi.

Art. 9.

L'attribuzione al lavoratore della qualifica all'atto dell'assunzione, deve essere effettuata secondo le mansioni che preventivamente vengono determinate e affidate dal datore di lavoro e secondo le mansioni effettivamente e prevalentemente disimpegnate.

Le qualifiche e i salari di seguito indicati si riferiscono al personale maschine e femminile prescindendo da *considerazioni relative all'età dei dipendenti.*

Le paghe debbono intendersi ragguagliate a 8 ore di lavoro giornaliere comprensive di ogni altro elemento o indennità di qualsiasi natura (contingenza, premi, ecc.).

QUALIFICHE		Retribuzione globale giornaliera al netto di ogni trattenuta
1) Lavatore	L.	1.120
2) Stiratore e smacchiatore	»	750
3) Personale ausiliario (es.: fattorino, garzone portapacchi ecc.):		
dai 14 ai 16 anni compiuti	»	300
dai 16 ai 18 anni compiuti	»	450
dai 18 ai 20 anni compiuti	»	650
4) Apprendisti		
per il personale assunto dai 14 ai 15 anni compiuti	»	300
per il personale assunto dai 15 ai 18 anni compiuti	»	350
per il personale assunto dai 18 ai 20 anni compiuti	»	400

La retribuzione iniziale degli apprendisti subirà, per ogni semestre di anzianità ininterrotta, le seguenti maggiorazioni:

25 % per i primi due semestri;
20 % per i semestri successivi.

Art. 10.

NORME GENERALI

Il presente contratto non intende annullare e sostituire le condizioni personali di più favore in atto che dovranno conseguentemente essere mantenute.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi in vigore.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1959 e avrà la durata di sei mesi.

Esso si intende tacitamente rinnovato se non verrà disdetto un mese prima dalla sua scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un nuovo contratto.

Al termine di ciascun semestre le parti stipulanti si impegnano a riesaminare la parte economica del presente contratto in relazione all'andamento del costo della vita.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 6 APRILE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA PRESSO AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno 1959, il giorno 6 del mese di aprile, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione,

tra

l'Associazione Artigiani della Provincia di Ascoli Piceno — aderente alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato — rappresentata dal presidente f.f. *Tardelli* cav. *Nazzareno*, assistito dai sigg. *Liberati Giuseppe* e *Leporini Lucio*;

l'Unione Provinciale degli Artigiani di Ascoli Piceno — aderente alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato — rappresentata dal presidente *Micucci Guerriero* assistito dal sig. *Benfaremo Tommaso*;

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno rappresentata dai segretari sigg. *Marcello Luzi* e *Serafino Baiocchi*, assistiti dal segretario della Camera del Lavoro di S. Benedetto del Tronto sig. *Primo Gregori*, dal segretario provinciale del Sindacato Tessili sig. *Raffaele Massetti* e dai lavoratori *Gino Bollettini* e *Gino Ciabattoni*;

l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. rappresentata dal segretario generale dott. *Dante Risponi*, assistito dai sigg. *Giuseppe Leonetti* e *Giuseppe Assenti*, nonchè dai lavoratori *Pietro Pignati* e *Filippo Testa*; con l'assistenza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione rappresentato dal Direttore Dott. *Mario Sabatucci* e dal vice Direttore Dott. *Gino Pignatelli*;

si è stipulato

il presente contratto di lavoro da valere per gli operai addetti alla lavorazione della canapa presso le aziende artigiane della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente contratto annulla e sostituisce i contratti provinciali precedenti.

Art. 1.

SALARI BASE GIORNALIERI OPERAI CORDAI

I salari base giornalieri degli operai cordai rimangono così fissati:

a) cordai qualificati per 8 ore . . . . . L. 1.050

b) cordai comuni per 8 ore . . . . . . » 986.40

Ai salari suddetti va aggiunta la indennità di contingenza nella misura volta per volta in vigore nella Provincia.

Art. 2.

DECLARATORIA DEGLI OPERAI CORDAI

La classificazione degli operai cordai avviene secondo la seguente declaratoria:

a) è cordaio qualificato quello che sa eseguire a regola d'arte qualsiasi lavoro di filatura, di composizione, di pettinatura di canapa per cordaggio ecc. con l'impiego di qualsiasi tipo e qualità di materia prima;

b) è cordaio comune quello che sa eseguire qualsiasi lavoro di filatura con l'impiego di qualsiasi tipo o qualità di materia prima.

Art. 3.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO PER GLI OPERAI CANAPINI

Le tariffe di cottimo pieno per gli operai canapini rimangono così fissate:

	Tariffa base	Cottimo	Totale
a) per la canapa spuntata, al q.le	L. 7.593	607	8.200
b) per la canapa grezza, al q.le	» 7.408	592	8.000
c) agli spuntini per spuntare la canapa .	» 2.038	162	2.200

Le tariffe di cui sopra vanno applicate — come di consuetudine — sul netto e cioè sulla canapa riconsegnata al datore di lavoro.

Per « Spuntini » si intendono i canapini che dalla canapa grezza ritraggono canapa spuntata, coppello di pedicone, ripassato sul pettine fine (gracile) nonchè stoppa o « pedalino » ben ripassato.

I « mazzetti » di canapa pettinata debbono essere confezionati con 5 (cinque) « nocchi »; ogni nocchio deve essere di due « vrancate ». Il peso di ogni « mazzetto » così confezionato non deve superare i kg. 1,300 per il « fiore » e i kg. 1,500 per il « fiore a fiore ».

I « coppelli » non confezionati a « mazzetti » ma in « fasci » tanto se di « mezzo » quanto se di « pedale » devono essere di due « vrancate ».

Dieci « coppelli di mezzo » non devono pesare più di kg. 1.300 e dieci « coppelli di pedale » non devono pesare più di kg. 1.500.

Eventuali infrazioni alle predette norme potranno essere punite con le trattenute dal 15 % al 20 % dell'importo delle lavorazioni.

Art. 4.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO
E PRESCRIZIONI PER GLI SPAGAROLI LAVORANTI A DOMICILIO

Le tariffe di cottimo pieno per la produzione degli spaghi da parte degli spagaroli lavoranti a domicilio vengono fissate come appresso:

	Cottimo compreso caro pane	Percentuale per indenn. accessorie	Totale
a) Spaghetto a tre capi al kg.:			
da 41 a 42 matasse	665,30	181.40	846.70
» 39 a 40 »	632.80	173.60	806.40
» 37 a 38 »	601.45	164,65	766.10
» 35 a 36 »	570,10	155.65	725:75
» 33 a 34 »	537.60	147.85	685.45
» 31 a 32 »	505.15	137.75	642.90
» 30 matasse	478.25	133.25	611,50
» 29 »	462.55	129.95	592,50
» 28 »	445.75	126.55	572,30
» 27 »	430.10	122,05	552,15
» 26 »	415,55	115.35	530,90
» 25 »	398.70	112.00	510,70
» 24 »	383.05	107.50	490,55
» 23 »	366,25	101,90	468.15
» 22 »	349.45	99.65	449,10
» 21 »	334.90	95.20	430.10
» 20 »	316.95	87.35	404.30
19 »	305,75	85,15	390.90
» 18 »	290.10	81,75	371,85
» 17 »	274.40	76,15	350.55
» 16 »	257.60	73.90	331.50
» 15 »	249.75	69.45	319.20
» 14 »	241.95	64,95	206.90
» 13 »	224.00	59.35	283.35
» 12 »	215,05	54,85	269,90
» 11 »	204,95	49,30	254,25
» 10 »	192,65	45,90	238.55
» 9 »	179,20	40.30	219,50
» 8 »	163,50	35.85	199.35
» 7 »	146,75	31.35	178.10
» 6 »	131,05	29.10	160.15
» 5 »	114,25	25.75	140.00
» 4 »	100,80	20.15	120,95
3 »	87,35	15.70	103.05
b) Spago a due capi al kg.:			
da 58 a 60 matasse	665.30	181.40	846,70
» 52 a 54 »	601,45	164,65	766,10
» 48 a 50 »	570.10	155,65	725.75
» 44 a 46 »	505.15	137,75	642.90
» 39 a 41 »	462,55	129,95	592,50
» 30 a 32 »	349,45	99,65	449,10
» 27 a 29 »	334.90	95,20	430.10
» 25 a 26 »	305,75	85,15	390,90
» 23 a 24 »	274,40	76.15	350.55

Per i titoli di spago a tre capi, superiori alle 42 matasse per kg., la tariffa sarà concordata tra le parti.

Per i titoli di spago a due capi non contemplati nella tabella *b)* del presente articolo le tariffe saranno fissate proporzionalmente.

Nelle tariffe di cui all'art. 4 del presente contratto sono comprese oltre all'indennità di contingenza giornaliera fissata per l'operaio qualificato di età superiore ai 20 (venti) anni le indennità per festività, ferie e gratifica natalizia previste dall'art. 11 della legge 13 marzo 1958 n. 264 sulla « tutela del lavoro a domicilio ».

Art. 5.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO PER I « COMPOSITORI » O « CONNETTITORI » DI FILATO LAVORANTI A DOMICILIO E PRESCRIZIONE

« Compositori » o « Connettitori » di filato sono quegli operai che, servendosi di filato, compongono spaghi a due e a tre capi.

Le tariffe di cottimo pieno per tale categoria di operai vengono fissate come appresso:

Elenco Titoli	Tariffa base compreso cottimo e caro pane	Indennità per ferie, gratifica natalizia e feste	Totale al Kg.
1	46	9	55
1.5	66	13	79
2	79	16	95
2.5	101	20	121
3	114.50	22.50	137
3.5	127.50	25.50	153
4	140	28	168
4.5	157.50	31.50	189
5	175	35	210
5.5	192.50	38.50	231
6	210	42	252
6.5	228	45	273
7	244.50	49.50	294
7.5	262.50	52.50	315
8	280	56	336
8.5	297.50	59.50	357
9	315	63	378
9.5	332.50	66.50	399
10	350	70	420

Tali tariffe sono comprensive, oltre che dell'indennità di contingenza in atto al momento della stipula del presente contratto. delle indennità di cui all'art. 11 della legge 13 marzo 1958 n. 264.

Art. 6.

Le parti si dànno atto che rimangono in vigore le condizioni individuali di miglior favore eventualmente esistenti per i lavoratori.

Art. 7.

NORME REGOLAMENTARI PER GLI SPAGAROLI E PER I COMPOSITORI LAVORANTI A DOMICILIO

Agli spagaroli lavoranti a domicilio vanno attribuiti i seguenti compiti:

1) piena ed intera responsabilità, nei confronti del datore di lavoro. di tutto il materiale loro affidato per la trasformazione in spago;

2) obbligo di avvertire la ditta nel caso in cui siano costretti a sospendere il lavoro o astenersi da esso;

3) obbligo di attenersi alle disposizioni date dalla ditta per la esecuzione del lavoro;

4) obbligo di ritirare tempestivamente la materia prima e di consegnare il prodotto non oltre il termine fissato.

Art. 8.

PRESCRIZIONI PER LA LAVORAZIONE DEGLI SPAGHI

La canapa fornita dall'artigiano per la confezione dello spago deve essere asciutta e pettinata conformemente alle qualità di prodotto commissionato agli spagaroli lavoranti a domicilio.

Gli spaghi dovranno essere riconsegnati dagli spagaroli completamente asciutti dalla « cima » alla « coda ». Altrettanto dicasi per quanto riguarda i compositori.

Gli spaghi umidi saranno essiccati dal datore di lavoro a spese dello spagarolo e del compositore. Il lavoro di finissaggio (« all'isciatura »), deve essere effettuato nelle ore antimeridiane.

Eventuali infrazioni alle predette norme potranno essere punite con la trattenuta dal 15 al 20 per cento dell'importo della lavorazione.

La matassa di spago, tanto a due quanto a tre capi, deve avere la lunghezza di metri 33 utili.

Art. 9.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà a tutti gli effetti dal 1° aprile 1959.

Art. 10.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata fino al 31 dicembre 1959. Esso s'intenderà rinnovato per un anno e così di seguito, se non verrà disdettato da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata con r. r. diretta alle altre parti almeno due mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1699.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Novara:

l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione delle aziende tessili e grafiche, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

l'accordo collettivo 12 marzo 1948, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 27 settembre 1946;

l'accordo collettivo 11 febbraio 1959, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione dei sarti, cappellai e delle attività accessorie dell'abbigliamento, dei parrucchieri ed affini, di capi operai FF. AA., degli esercenti la pulizia di vetri e pavimenti e dei fioristi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani, la Associazione Provinciale Liberi Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

l'accordo salariale 28 marzo 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, dei tessili e del cuoio, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

l'accordo salariale 31 luglio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane addette alla lavorazione delle pellicce, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 marzo 1946;

l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti tintorie, lavanderie, smacchiatorie, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro;

l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di busti, reggipetti, bretelle, cinture elastiche, stipulato, in pari data, tra le medesime parti di cui al predetto accordo 7 gennaio 1947;

l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di ombrelli;

l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di guanti;

l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pelletteria, valigerie, bauli;

l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di sellerie e buffetterie;

l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di tessili e maglierie;

stipulati tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro;

L'accordo salariale 30 luglio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di calzolai e ciabattini, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro;

gli accordi salariali 21 maggio 1946 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di fotografi, stipulati tra le medesime parti di cui al predetto accordo 30 luglio 1947;

gli accordi salariali 4 aprile 1946 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di vulcanizzazione della gomma e di riparazione di pneumatici, stipulati tra le medesime parti di cui al predetto accordo 30 luglio 1947;

l'accordo salariale 15 maggio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane di decoratori ed affini, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro;

l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane poligrafiche, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 15 maggio 1946;

l'accordo salariale 11 aprile 1947 e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le arti del ferro e dei metalli, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 27 settembre 1946;

l'accordo salariale 11 aprile 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le attività di idraulici e fontanieri, elettricisti, montatori, fumisti, stagnini e piombisti, elettricisti d'auto, montatori di apparecchi radio, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 11 aprile 1947;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 e 6 della provincia di Novara, rispettivamente in data 3 ottobre e 21 novembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Novara, l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione delle aziende tessili e grafiche, l'accordo collettivo 12 marzo 1948 per i dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 11 febbraio 1959, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione delle aziende dei sarti, dei cappellai e delle attività accessorie dell'abbigliamento, di parrucchieri ed affini, dei capi operai FF.AA., degli esercenti la pulizia di vetri e pavimenti e dei fioristi, l'accordo salariale 28 marzo 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, dei tessili e del cuoio, l'accordo salariale 31 luglio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane addette alla lavorazione delle pellicce, l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti tintorie, lavanderie, smacchiatorie, l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti

la fabbricazione di busti, reggipetti, bretelle, e cinture elastiche, l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di ombrelli, l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di guanti, l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pelletterie, valigie e bauli, l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di sellerie e buffetterie, lo accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane tessili e di maglierie, l'accordo salariale 30 luglio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di calzolai e ciabattini, gli accordi salariali 21 maggio 1946 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di fotografi, gli accordi salariali 4 aprile 1946 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di vulcanizzazione della gomma e di riparazione di pneumatici, l'accordo salariale 15 maggio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane di decoratori ed affini, l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane poligrafiche, lo accordo salariale 11 aprile 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le arti del ferro e dei metalli, l'accordo salariale 11 aprile 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le attività di idraulici e fontanieri, elettricisti, montatori, fumisti, stagnini e piombisti, elettristi d'auto, montatori di apparecchi radio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 51. — VILLA

ACCORDO SALARIALE 27 SETTEMBRE 1946 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE, CON ESCLUSIONE DELLE AZIENDE TESSILI E GRAFICHE, DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Addì 27 settembre 1946 in Novara,

tra

l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani nella persona del proprio presidente sig. *Edoardo De Petro*, assistito dal Segretario rag. *Remo Zanetta*

e

la Camera Confederale del Lavoro nelle persone dei signori *Meloni Bruno, Bassano, Manfredda, Chiappetti*, si conviene e si stipula quanto appresso:

Con esclusione dei tessili e dei grafici, per i quali sono stati stipulati contratti a parte, sui contratti attualmente in vigore per i dipendenti dalle aziende artigiane, a partire dal 16 settembre 1946, saranno applicati i seguenti aumenti:

1) *sulle paghe orarie salari operai*: aumento del 20 % sui contratti attualmente in vigore;

2) *sulle paghe orarie salari apprendisti*: aumento del 15 % sui contratti attualmente in vigore;

3) *mensa*: corresponsione di L. 15 giornaliere nel caso in cui gli operai non fruiscano di mensa;

4) *trasferta*: corresponsione di L. 100 giornaliere più il rimborso spese vive (viaggio, vitto, alloggio, ecc.);

5) *contingenza*: sulla tabella in vigore per il 3° trimestre si è convenuto il seguente aumento per tutte le categorie:

		giornaliere		orarie
Uomini:				
sopra i 20 anni	L.	30 —	L.	3,75
fra i 18 e i 20 anni .	»	26,40	»	3,30
fra i 16 e i 18 anni .	»	22 —	»	2,75
sotto i 16 anni	»	15,20	»	1,90
Donne:				
sopra i 20 anni	L.	27,20	L.	3,40
fra i 18 e i 20 anni	»	24 —	»	3,00
fra i 16 e i 18 anni .	»	21,20	»	2,65
sotto i 16 anni	»	15,20	»	1,90

Il presente accordo sarà sostituito ed assorbito ad ogni effetto dagli accordi nazionali in corso di stipulazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 12 MARZO 1948 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Addì 12 marzo 1948, in Novara,

tra

l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, nella persona del presidente comm. *Edoardo De Petro* e del vice presidente dott. *Mario Giordano* assistiti dal segretario rag. *Remo Zanetta*,

e

la Camera Confederale del Lavoro nelle persone dei signori *Bruno Meloni, Augusto Pini, Mario Averani*, si conviene e si stipula quanto appresso:

1. - *Apprendistato dei mestieri artigiani*. — L'apprendistato è consentito e riconosciuto dai 14 ai 20 anni per i mestieri artistici, usuali e per i servizi ed è regolato dalla tabella allegata al presente accordo, che avrà vigore a decorrere dal 1° marzo 1948. Tuttavia le condizioni di miglior favore in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo verranno conservate come assegno « ad personam » assorbibile nel decorso del contratto stesso.

I compensi liquidati agli apprendisti anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo si intendono validi e liberatori.

Resta stabilito che, per il periodo di libera retribuzione, i datori di lavoro artigiani verseranno i contributi alla Cassa Malattia e all'Istituto Previdenza Sociale in base al salario corrispondente al 1° periodo di apprendistato retribuito. I contributi all'Istituto Nazionale Infortuni saranno versati sulla retribuzione convenzionale fissata nella Convenzione Artigiana in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo si applica indistintamente a tutte le aziende inquadrate dall'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani.

2. - *Trasferimento di una quota di contingenza a paga base e ricostituzione dei rapporti percentuali fra le categorie degli operai*. — Dalla contingenza in vigore al 29 febbraio 1948 verranno staccate e trasferite sulla paga base le quote giornaliere seguenti:

Uomini:

oltre i 20 anni	L.	104 —
18-20 anni .	»	93,60
16-18 anni .	»	72,80
inferiori ai 16 anni .	»	52 —

Donne:

oltre i 20 anni .	L.	72,80
16-18 anni	»	62,40
inferiori ai 16 anni	»	52 —

Tali quote saranno ragguagliate ad ora secondo l'orario contrattuale della categoria per le mansioni esplicate dal lavoratore.

Per la ricostituzione dei rapporti percentuali tra le categorie degli operai, le rispettive categorie si incontreranno per stipulare i relativi accordi.

3. - *Indennità di contingenza*. — Fino alla data del 29 febbraio 1948 i datori di lavoro artigiani applicheranno l'indennità di contingenza nella misura fissata per gli operai dell'industria, maggiorata delle quote di cui al punto 2°.

Dal 1° marzo 1948 al 31 marzo 1948, i datori di lavoro artigiani applicheranno l'indennità di contingenza nella misura fissata per gli operai dell'industria.

Dal 1° aprile in poi le parti si incontreranno allo scadere di ogni periodo di rilevamento del costo della vita per concordare le relative indennità di contingenza, operando con gli stessi criteri stabiliti per le commissioni provinciali di rilevamento indice di carovità, in base agli accordi sindacali vigenti per la Provincia di Novara.

4. - *Periodo annuale feriale per gli operai*. — Per l'anno feriale 1946-47, agli operai in forza alla data del presente accordo, in ogni singola azienda artigiana e che abbiano compiuto al 31 agosto 1947 un anno di anzianità, saranno concessi 8 giorni di ferie.

A quelli invece che abbiano compiuto al 31 agosto 1947 l'anzianità di 2 anni ed oltre, saranno concessi 9 giorni di ferie.

Per l'anno feriale 47-48 resta stabilito quanto segue:

per l'anzianità fino ad un anno, giorni 8 di ferie;

per l'anzianità dal 2° al 3° anno compreso, giorni 10 di ferie;

per l'anzianità oltre il 3° anno, giorni 12 di ferie.

5. - *Festività infrasettimanali*. — A partire dal 1° gennaio 1948 agli operai in forza presso le aziende artigiane all'atto della stipulazione del presente accordo

dovrà essere corrisposta la normale retribuzione (paga + contingenza) per le seguenti festività infrasettimanali:

1° Gennaio, Santo Patrono, 19 Marzo (S. Giuseppe), 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo), 25 Dicembre (S. Natale).

6. - *Gratifica Natalizia* 1947. — Agli operai in forza al 31 dicembre 1947 la Gratifica Natalizia verrà liquidata in 168 ore di paga e contingenza di fatto corrisposta nel mese di dicembre 1947.

Gli accordi di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 si applicano ai dipendenti dalle Ditte artigiane elencate nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, concernente gli assegni famigliari sotto la voce « aziende senza limitazione del numero dei dipendenti il cui titolare attende direttamente al lavoro » ed ai dipendenti di tutte le aziende artigiane aventi non più di 5 dipendenti esclusi i famigliari e gli apprendisti.

Il presente accordo non pregiudica le trattative e le conseguenti stipulazioni che potranno avere luogo in Sede nazionale, ha carattere provvisorio e sarà sostituito anche nelle eventuali condizioni di miglior favore per gli operai dalle eventuali corrispondenti pattuizioni, che interverranno in Sede nazionale.

TABELLA DELLE PERCENTUALI DA CALCOLARSI SULLA PAGA GLOBALE (paga base + contingenza) DELL'OPERAIO QUALIFICATO DI ETÀ SUPERIORE AI 20 ANNI DELLA CORRISPONDENTE CATEGORIA

(La dizione « l. r. » = libera retribuzione)

ETÀ	1° Anno				2° Anno		3° Anno		4° Anno		5° Anno		6° Anno	
	1° Semestre		2° Semestre		3° Sem.	4° Sem.	5° Sem.	6° Sem.	7° Sem.	8° Sem.	9° Sem.	10° Sem.	11° Sem.	12° Sem.
	1° Trim.	2° Trim.	1° Trim.	2° Trim.										
Artistici														
14	l. r.	l. r.	l. r.	l. r.	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90
15	l. r.	l. r.	l. r.	5	10	15	25	35	45	60	75	90	—	—
16	l. r.	l. r.	5	10	15	25	35	50	70	90	—	—	—	—
Usuali														
14	l. r.	l. r.	l. r.	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90
15	l. r.	l. r.	5	10	15	20	30	40	50	70	80	90	—	—
16	l. r.	l. r.	10	15	20	30	40	55	70	90	—	—	—	—
Servizi														
14	l. r.	l. r.	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90
15	l. r.	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	—	—
16	l. r.	10	15	20	30	40	50	60	75	90	—	—	—	—

Apprendisti dei tre gruppi assunti all'età di 17-18-19 anni. — La paga iniziale e le successive variazioni saranno concordate tra le parti con l'intervento dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali.

Visti, l'accordo e la tabella che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 FEBBRAIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE, CON ESCLUSIONE DELLE AZIENDE DEI SARTI, DEI CAPPELLAI E DELLE ATTIVITÀ ACCESSORIE DELL'ABBIGLIAMENTO, DEI PARRUCCHIERI ED AFFINI, DEI CAPI OPERAI FF. AA., DEGLI ESERCENTI LA PULIZIA DI VETRI E PAVIMENTI E DEI FIORISTI, DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 1959, in Novara, nei locali dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione

tra

l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, rappresentata dal presidente cav. uff. *Edoardo De' Petro*, dal vice presidente sig. *Carlo Facchini* e dai consiglieri signori *Pasquali Carmelo* e *Torrighelli Pietro*, assistiti dal segretario cav. rag. *Remo Zanetta*;

l'Associazione Provinciale Liberi Artigiani, rappresentata dal sig. *Gagliano*

e

le sottoelencate Organizzazioni dei Lavoratori:

la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Novara, rappresentata dal suo segretario, sig. *Ernesto Licari*;

C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Angelo Jorio*;

U.I.L., rappresentata dal sig. *Ettore Mighetto*;

si è convenuto che le Aziende Artigiane della Provincia di Novara, esclusi i sarti, i cappellai e le attività accessorie dell'abbigliamento, i parrucchieri ed affini, i capi operai FF.AA., gli esercenti pulizia vetri e pavimenti, i fioristi, corrisponderanno al personale operaio dipendente, a decorrere dal 1° febbraio 1959 al 30 aprile 1959, la indennità di contingenza, nella seguente misura:

QUALIFICHE	Uomini		Donne	
	Giornal.	Oraria	Giornal.	Oraria
Operai specializzati				
Superiori ai 20 anni	930,50	116,31	—	—
dai 18 ai 20 anni	889 —	111,12	—	—
dai 16 ai 18	724 —	90,50	—	—
Operai qualificati				
Superiori ai 20 anni	905 —	113,12	780 —	97,50
dai 18 ai 20 anni	864,50	108,06	635 —	79,37
dai 16 ai 18 anni	701 —	87,62	577,50	72,18
inferiori ai 16 anni	497,50	61,18	472 —	58,93
Operai comuni e manovali specializzati				
Superiori ai 20 anni	893 —	111,62	771 —	96,37
dai 18 ai 20 anni	845 —	105,62	626,50	78,31
dai 16 ai 18 anni	666,50	83,31	562 —	70,25
inferiori ai 16 anni	463,50	57,93	455 —	56,87
Manovali comuni				
Superiori ai 20 anni	880 —	110 —	760 —	95 —
dai 18 ai 20 anni	833,50	104,18	618 —	77,25
dai 16 ai 18 anni	657,50	82,18	555 —	69,37
inferiori ai 16 anni	443 —	55,37	441 —	55,12

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 28 MARZO 1946 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELL ABBIGLIAMENTO, DEI TESSILI DEL CUOIO, DELLA PROVINCIA DI NOVARA

In data **28 marzo 1946**

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente contratto dal suo presidente e dal suo segretario, in persona dei signori *De Petro Edoardo* e *Toscano Aldo*, assistiti:

a) per le sartorie da uomo: dal sig. *Ferraris Ezio, Ramponi Antonio* ed *Angeleri Battista*;

b) per le sartorie da donna: dalle signore *Ferrara Balbina, Borrini Luigia* e sig. *Ceccato Leonardo*;

c) per le categorie miste: dai signori *Basilio Gaetano, Fornari Davide* e *Cirri Luigi*;

d) per le modiste: dalla signora *Ferrari Ester*;

e) per le pellicerie: sig. *Bossetti Ercole*;

f) per le tintorie: sig. *Sesini Luigi* e sig. *Panzarasa Giuseppe*;

g) per le lavanderie: signori *Dagosta Ottavio* e *Colli Antonio*;

h) per il cuoio: sig. *Torrighelli Pietro*;

i) assenti e giustificati i rappresentanti delle maglierie e dei tessili,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Novara rappresentata dal sig. *Chiappetti Angelo,*

con l'intervento

dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO nella persona del sig. *Brustia Silvio,*

si è addivenuti alla stipulazione dei minimi di salario da applicarsi ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane delle seguenti categorie:

1) Aziende *sartoriali su misura da uomo*:

UOMINI

Operai di 1ª categoria	L.	17,78
Operai di 2ª categoria	»	16 —
Aiutanti	»	12,70

Apprendisti assunti in età fra i 14 e i 16 anni (durata apprendistato anni 4):

per il 1° semestre	L.	4.70
per il 2° semestre	»	5,65
per il 3° semestre	»	6,10
per il 4° semestre	L.	6,60
per il 5° semestre	»	7,05
per il 6° semestre	»	7,55
per il 7° semestre	»	8,10
per l'8° semestre	»	8,95

Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	6,60
per il 2° semestre	»	7,05
per il 3° semestre	»	7,55
per il 4° semestre	»	8 —
per il 5° trimestre	»	8,45
per il 6° semestre	»	8,95
per il 7° semestre	»	9,40

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L.	11,75
Operaie di 2ª categoria	»	10,35
Aiutanti	»	9,40

Apprendiste assunte in età fra i 14 e 16 anni (durata dell'apprendistato anni 4):

per il 1° semestre	L.	3,75
per il 2° semestre	»	4,25
per il 3° semestre	»	4,70
per il 4° semestre	»	5,15
per il 5° semestre	»	5,65
per il 6° semestre	»	6,10
per il 7° semestre	»	6,60
per l'8° semestre	»	7,05

Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	4,70
per il 2° semestre	»	5,15
per il 3° semestre	»	5,74
per il 4° semestre	»	6,10
per il 5° trimestre	»	6,60
per il 6° semestre	»	7,05
per il 7° semestre	»	7.55

Apprendiste assunte in età fra i 18 e i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	5,65
per il 2° semestre	»	6,10
per il 3° semestre	»	6,60
per il 4° semestre	»	7,05
per il 5° semestre	»	7,50

2) *Aziende di confezione su misura ed in serie per donne e ragazzi (sartorie da donna)*:

DONNE

Lavoranti di 1ª categoria	L.	11,75
Lavoranti di 2ª categoria	»	10,35
Aiutanti per il 1° anno	»	8,45
Aiutanti per il 2° anno	»	9,40

Apprendiste fra i 14 e i 16 anni:

per il 1° semestre	L.	3,75
per il 2° semestre	»	4,20
per il 3° semestre	»	4,70
per il 4° semestre	»	5,15
per il 5° semestre	»	5,70
per il 6° semestre	»	6,15
per il 7° semestre	»	6,60
per l'8° semestre	»	7,15

Apprendiste fra i 16 e i 18 anni:

per il 1° semestre	L.	4,70
per il 2° semestre	»	5,15
per il 3° semestre	»	5,65
per il 4° semestre	»	6,10
per il 5° semestre	»	6,60
per il 6° semestre	»	7,05
per il 7° semestre	»	7,55

Apprendiste fra i 18 e di 20 anni:

per il 1° semestre	L.	5,65
per il 2° semestre	»	6,10
per il 3° semestre	»	6,60
per il 4° semestre	»	7,05
per il 5° semestre	»	7,55

3) *Aziende di confezione cappelli per donne e ragazze (Modiste)*:

DONNE

Lavoranti di 1ª categoria	L.	11,75
Lavoranti di 2ª categoria	»	10,35
Aiutanti per il 1° anno	»	8,45
Aiutanti per il 2° anno	»	9,40

Apprendiste fra i 14 ed i 16 anni:

per il 1° semestre	L.	3,75
per il 2° semestre	»	4,20
per il 3° semestre	»	4,70
per il 4° semestre	»	5,15
per il 5° semestre	»	5,65
per il 6° semestre	»	6,10
per il 7° semestre	»	6,55
per l'8° semestre	»	7,05

Apprendiste fra i 16 ed i 18 anni:

per il 1° semestre	L.	4,70
per il 2° semestre	»	5,25
per il 3° semestre	»	5,70
per il 4° semestre	»	6,10
per il 5° semestre	»	6,60
per il 6° semestre	»	7,05
per il 7° semestre	»	7,55

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni:

per il 1° semestre	L.	5,60
per il 2° semestre	»	6,10
per il 3° semestre	»	6,60
per il 4° semestre	»	7,05
per il 5° semestre	»	7,02

4) *Fabbriche di biancheria per uomo*:

DONNE

Lavoranti di 1ª categoria	L.	10,64
Lavoranti di 2ª categoria	»	9,95
Aiutanti	»	9,22

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

per il 1° semestre	L.	4,55
per il 2° semestre	»	5 —
per il 3° semestre	»	5,45
per il 4° semestre	»	6,05

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistata anni 1 e ½):

per il 1° semestre	L.	5,45
per il 2° semestre	»	6,05
per il 3° semestre	»	6,40

Apprendiste assunte in età fra i 18 e i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1):

per il 1° semestre	L.	6,40
per il 2° semestre	»	6,85

Le maestre percepiranno una paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

UOMINI

Lavoranti di 1ª categoria	L.	16,80
Lavoranti di 2ª categoria	»	15,20

5) *Fabbriche di biancheria per donna, ragazze, bambini e neonati: biancheria domestica e fazzoletti; laboratori per rammendatura abiti e biancheria; preparazione ricami d'abiti e biancheria; pieghettatura e lavori affini.*

DONNE

Lavoranti di 1ª categoria	L.	10,70
Lavoranti di 2ª categoria	»	10,08
Aiutanti	»	8,95

Apprendiste assunte in età tra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	4,51
per il 2° semestre	»	5 —
per il 3° semestre	»	5,50
per il 4° semestre	»	5,90
per il 5° semestre	»	6,40

Apprendiste assunte in età tra i 16 e 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

per il 1° semestre	L.	5,50
per il 2° semestre	»	5,90
per il 3° semestre	»	6,40
per il 4° semestre	»	6,90

Apprendiste assunte in età fra i 18 e i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	6,40
per il 2° semestre	»	6,90
per il 3° semestre	»	7,35

Le maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

6) *Aziende d'abbigliamento; fabbriche di busti, reggipetti, bretelle, cinture elastiche.*

UOMINI

Operai specializzati	L.	16,80
Operai qualificati	»	15,10
Manovali specializzati	»	14,35
Manovali comuni	»	13,15

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L.	10,64
Operaie di 2ª categoria	»	10,05
Aiutanti 1° anno	»	8,65
Aiutanti 2° anno	»	9,02
Tagliatrici bretelle	»	8,65

Apprendisti assunti in età tra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	4,25
per il 2° semestre	»	4,70
per il 3° semestre	»	5,15
per il 4° semestre	»	5,65
per il 5° semestre	»	6,15

Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

per il 1° semestre	L.	5,15
per il 2° semestre	»	5,65
per il 3° semestre	»	6,15
per il 4° semestre	»	6,60

Apprendiste assunte in età fra i 18 e i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1):

per il 1° semestre	L.	6,15
per il 2° semestre	»	6,60

7) *Tintorie, lavanderie e smacchiatorie.*

UOMINI

Operai specializzati	L.	17,65
Operai qualificati	»	15,90
Manovali specializzati	»	15,15
Manovali comuni	»	13,90
Manovali specializzati dai 18 ai 20 anni	»	13,70
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	»	10,60
Manovali comuni dai 18 ai 20 anni	»	12,38
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	9,70
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	9,50
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	»	6,80
Apprendisti sotto i 16 anni	»	6,30

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L.	10,75
Operaie di 2ª categoria	»	10,60
Operaie di 3ª categoria	»	9,70
Manovali dai 16 ai 18 anni	»	9,40
Manovali sotto i 16 anni	»	9,10
Apprendiste dai 16 ai 18 anni	»	5,95
Apprendiste dai 18 ai 20 anni	»	6,95
Apprendiste sotto i 16 anni	»	5,30

8) *Lavanderie a mano.*

DONNE (lavori comuni)

Per l'esecuzione dei lavori di lavanderia a mano eseguita da donne (lavori comuni) verrà corrisposta la tariffa oraria di L. 10,45.

9) *Ditte della calzatura (calzolai e ciabattini).*

UOMINI

Operai specializzati	L.	17.65
Operai qualificati	»	15.95
Manovali specializzati	»	15.15
Manovali comuni	»	13.90
Manovali specializzati dai 18 ai 20 anni	»	13.70
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	»	10.60
Manovali comuni dai 18 ai 20 anni	»	12.38
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	9,75
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	9,50
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	»	6,90
Apprendisti sotto i 16 anni	»	6.30

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L.	11.10
Operaie di 2ª categoria	»	10,60
Operaie di 3ª categoria	»	9,70
Manovali dai 16 ai 18 anni	»	9.40
Manovali sotto i 16 anni	»	9.12
Apprendiste dai 18 ai 20 anni	»	6.86
Apprendiste dai 16 ai 18 anni	»	5.95
Apprendiste sotto i 16 anni	»	5.32

10) *Sellerie e buffetterie.*

UOMINI

Operai di 1ª categoria	L.	16.78
Operai di 2ª categoria	»	15,70
Operai di 3ª categoria	»	14.80
Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	»	5.95
Apprendisti di 2ª assunzione dai 16 ai 18 anni	»	6.90

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L.	10,65
Operaie di 2ª categoria	»	10,05
Operaie di 3ª categoria	»	9,22
Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	»	5,45
Apprendiste di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni	»	5,95
Apprendiste di 1ª assunzione dai 18 ai 20 anni	»	6,87
Manovali uomini oltre i 20 anni	»	13,15
Manovali uomini dai 18 ai 20 anni	»	11,90
Manovali uomini sotto i 16 anni	»	7,89
Manovali uomini dai 16 ai 18 anni	»	9,22
Manovali donne oltre i 20 anni	»	9,22
Manovali donne dai 18 ai 20 anni	»	8,28
Manovali donne dai 16 ai 18 anni	»	7,78
Manovali donne sotto i 16 anni	»	7.07

11) *Pelletterie, valigerie e bauli.*

UOMINI

Operai di 1ª categoria	L.	16,80
Operai di 2ª categoria	»	15.70
Operai di 3ª categoria	»	14,80
Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	»	5,95
Apprendisti di 2ª assunzione dai 16 ai 18 anni	»	6,87

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L.	10,65
Operaie di 2ª categoria	»	10,05
Operaie di 3ª categoria	»	9,35
Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	»	5,45
Apprendiste di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni	»	5,95
Apprendiste di 1ª assunzione dai 18 ai 20 anni	»	6,87
Manovali uomini oltre i 20 anni	»	13,20
Manovali uomini dai 18 ai 20 anni	»	11,90
Manovali uomini dai 16 ai 18 anni	»	9,22
Manovali uomini sotto i 16 anni	»	7,89
Manovali donne oltre i 20 anni	»	9,22
Manovali donne dai 18 ai 20 anni	»	8,28
Manovali donne dai 16 ai 18 anni	»	7,78
Manovali donne sotto i 16 anni	»	7,07

12) *Guantai.*

UOMINI

Tagliatori	L.	16,78
Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24):		
per il 1° semestre	L.	5,30
per il 2° semsetre	»	5,95
per il 3° semestre	»	6,40
per il 4° semestre	»	6,87
Apprendisti di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 18):		
per il 1° semestre	L.	6,87
per il 2° semestre	»	7,35
per il 3° semestre	»	7,78

DONNE

1ª categoria	L.	10,65
2ª categoria	»	10,05
3ª categoria	»	9,35
Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24)		
per il 1° semestre	L.	4,55
per il 2° semestre	»	5,03

per il 3° semestre	L.	5,45
per il 4° semestre	»	6,02

Apprendiste di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato m. 18):

per il 1° semestre	L.	5,45
per il 2° semestre	»	6,02
per il 3° semestre	»	6,53

Ausiliari:

Uomini di 1ª categoria	L.	16,78
Uomini di 2ª categoria	»	15,70
Donne manovali oltre i 20 anni	»	9,35
Donne manovali dai 18 ai 20 anni	»	8,28
Donne manovali dai 16 ai 18 anni	»	7,78
Donne manovali sotto i 16 anni	»	7,07
Uomini manovali oltre i 20 anni	»	13,20
Uomini manovali dai 18 ai 20 anni	»	11,90
Uomini manovali dai 16 ai 18 anni	»	9,22
Uomini manovali sotto i 16 anni	»	7,89

13) *Fabbriche di ombrelli.*

UOMINI

Operai di 1ª categoria	L.	16,78
Operai di 2ª categoria	»	15,70

Apprendisti di 1ª assunzione tra i 14 e i 16 anni (durata dell'appredistato anni 3)

per il 1° semestre	»	4,52
per il 2° semestre	»	5 —
per il 3° semestre	»	5,46
per il 4° semestre	L.	5,93
per il 5° semestre	»	6,40
per il 6° semestre	»	6,87

Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	5 —
per il 2° semestre	»	6,40
per il 3° semestre	»	6,87
per il 4° semestre	»	7,35
per il 5° semestre	»	7,78

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L.	10,65
Operaie di 2ª categoria	»	10,05
Operaie di 3ª categoria	»	9,22

Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2)

per il 1° semestre	L.	4,05
per il 2° semestre	»	4,55
per il 3° semestre	»	5 —
per il 4° semestre	»	5,50

Il presente accordo ha la decorrenza dal 1° marzo 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 31 LUGLIO 1946 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DELLE PELLICCE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1946, il giorno 31 del mese di luglio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata, agli effetti del presente accordo, dal suo Presidente sig. *Edoardo De Petro,* e dal suo segretario sig. *Toscano Aldo,* assistiti dal sig. *Bossetti Ercole,*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Novara, nella persona del sig. *Chiappetti Angelo,* segretario del SINDACATO PROVINCIALE della categoria,

è stato stipulato il presente accordo valevole per le maestranze dipendenti dalle aziende artigiane addette alla lavorazione delle pelliccerie.

Uomini di 1ª categoria	L.	21,50
Uomini di 2ª categoria	»	18 —
Aiutanti 1° anno	»	13 —
Aiutanti 2° anno	»	15 —

Apprendisti assunti in età tra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 4):

per il 1° semestre	L.	4,50
per il 2° semestre	»	5,70
per il 3° semestre	»	6,40
per il 4° semestre	»	7.10
per il 5° semestre	»	7,80
per il 6° semestre	»	8,50
per il 7° semestre	»	9,20
per l'8° semestre	»	10 —

Apprendisti assunti fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	6,40
per il 2° semestre	»	7,10
per il 3° semestre	»	7,80
per il 4° semestre	L.	8,50
per il 5° semestre	»	9,20
per il 6° semestre	»	10 —
per il 7° semestre	»	10,70
Donne lavoranti di 1ª categoria	»	13,10
Donne lavoranti di 2ª categoria	»	11,50
Aiutanti	»	10 —

Apprendiste assunte fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	3,50
per il 2° semestre	»	4,60
per il 3° semestre	»	5,20
per il 4° semestre	»	5,75
per il 5° semestre	»	6,35

Apprendiste assunte fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

per il 1° semestre	L.	5,20
per il 2° semestre	»	5,75
per il 3° semestre	»	6,35
per il 4° semestre	»	6,90

Apprendiste assunte fra i 18 e i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo)

per il 1° semestre	L.	6,35
per il 2° semestre	»	6,90
per il 3° semestre	»	7,50

L'accordo ha carattere provinciale. Esso decorre dal 1° agosto 1946. Le aziende corrisponderanno però a titolo di regalìa, in busta paga a parte e senza farli figurare sui libri paga e matricola, le eventuali differenze salariali a datare dal 1° giugno 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 7 GENNAIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI TINTORIE, LAVANDERIE, SMACCHIATORIE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di gennaio,

tra

l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *Edoardo De Petro*, assistito dal segretario, rag. *Remo Zanetta*

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal sig. *Meloni*, assistito dai sigg. *Bassano Marco, Chiappetti Angelo, Galli Flavio*

si è convenuto quanto segue:

Sul contratto stipulato il 28 marzo 1946 con decorrenza 1° marzo 1946, si è convenuto, a decorrere dal 1° novembre 1946 un aumento del 35% sui salari operai, del 20% sui salari apprendisti fino a 16 anni, del 35% sui salari apprendisti oltre i 16 anni.

L'aumento stabilito il 16 settembre 1946 (vedasi Accordo 27 settembre 1946 viene assorbito a decorrere dal 1° novembre 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 7 GENNAIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI BUSTI, REGGIPETTI, BRETELLE E CINTURE ELASTICHE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di gennaio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente sig. *De Petro Edoardo*, assistito dal segretario rag. *Remo Zanetta*,

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Meloni*, assistito dai sigg. *Bassano Marco*, *Chiappetti Angelo*, *Galli Flavio*

si è stipulato quanto segue:

Sul contratto stipulato il 28 marzo 1946 con decorrenza 1° marzo 1946, si è convenuto, a decorrere dal 1° novembre 1946, un aumento del 35% sui salari operai, del 20% sui salari apprendisti fino a 16 anni, del 35% sui salari apprendisti oltre i 16 anni.

L'aumento stabilito il 16 settembre 1946 (vedi accordo 27 settembre 1946 viene assorbito a decorrere dal 1° novembre 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 9 MAGGIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI OMBRELLI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, addì 9 del mese di maggio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *De Petro Edoardo*, e del capo arte, signor *Bona Elisco*, assistiti dal segretario dell'UNIONE, ragioniere *Remo Zanetta*,

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal geom. *Angelo Chiappetti*,

si è convenuto quanto segue:

1. - Con decorrenza 1° aprile 1947 ai dipendenti dalle ditte artigiane esercenti la seguente attività:

fabbrica ombrelli, saranno corrisposti i seguenti minimi salariali:

UOMINI

N.	Qualifica		Tariffa oraria
1	Operai di 1ª categoria	L.	26,04
2	Operai di 2ª categoria	»	24,36

Apprendisti di 1ª assunzione tra i 14 e i 16 anni (durata apprendistato anni 3):

per il 1° semestre	L.	5,42
per il 2° semestre	»	6 —
per il 3° semestre	»	6,55
per il 4° semestre	»	7,14
per il 5° semestre	»	7,68
per il 6° semestre	»	8,24

Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata apprendistato anni 2 e mezzo):

per il 1° semestre	L.	6,75
per il 2° semestre	»	8,64
per il 3° trimestre	»	9,27
per il 4° semestre	»	9,92
per il 5° trimestre	»	10,50

DONNE

N.	Qualifica		Tariffa oraria
1	Operaie di 1ª categoria	L.	16,52
2	Operaie di 2ª sategoria	»	15,59
3	Operaie di 3ª categoria	»	14,30

Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata apprendistato anni 2):

per il 1° semestre	L.	4,86
per il 2° semestre	»	5,46
per il 3° semestre	»	6 —
per il 4° semestre	»	6,60

2. - Ai dipendenti dalle aziende di cui sopra in forza dal 1° gennaio 1947 sarà corrisposta, a titolo di composizione pendenze varie salariali, una somma di:

L. 2.600 agli operai con più di 20 anni;
L. 1.600 agli operai sotto i 20 anni.

La somma di cui sopra sarà corrisposta ai soli operai con esclusione degli apprendisti. La somma potrà essere corrisposta ai lavoratori frazionata per un certo numero di periodi di paga da stabilirsi dal datore di lavoro in accordo con i propri dipendenti.

La somma non è dovuta ai dipendenti cui siano state corrisposte dal 1° gennaio 1947, eventualmente, somme a qualunque titolo al di fuori degli accordi salariali precedentemente stipulati.

Le eventuali somme di cui sopra corrisposte ai dipendenti sono detraibili dall'ammontare stabilito.

3. - Agli operai licenziati dopo il 1° gennaio 1947 sarà corrisposto un sesto (1/6) della somma globale per ogni quindicina di servizio prestato dopo tale data.

APPRENDISTI

1. - Restano in vigore per gli apprendisti i minimi salariali riportati sul presente accordo, in atto alla data dello stesso, finchè non sia intervenuto il nuovo accordo per la regolamentazione dell'apprendistato dei mestieri artigiani.

2. - Agli apprendisti non compete la somma sopra stabilita, che deve essere corrisposta ai soli operai aventi diritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 9 MAGGIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI GUANTI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, addì 9 del mese di maggio,

tra

l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, rappresentata, agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *Edoardo De Petro,* e dal suo capo mestiere, sig. *Martinelli Giuseppe,* assistiti dal segretario dell'Unione, rag. *Remo Zanetta,*

e

la Camera del Lavoro, rappresentata dal geom. *Angelo Chiappetti*

si è convenuto quanto segue:

1. - Con decorrenza 1° aprile 1947 ai dipendenti dalle Ditte artigiane esercenti la seguente attività: guantai, saranno corrisposti i seguenti minimi salariali:

UOMINI

Qualifica		Tariffa oraria
Tagliatori	L.	26,04
Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata apprendistato mesi 24):		
per il 1° semestre	L.	6,36
per il 2° semestre	»	7,14
per il 3° semestre	»	7,68
per il 4° semestre	»	8,24
dai 16 ai 18 anni (durata apprendistato mesi 18):		
per il 1° semestre	L.	9,27
per il 2° semestre	»	9,92
per il 3° semestre	»	10,50

DONNE

Qualifica		Tariffa oraria
Operaie di 1ª categoria	L.	16,52
Operaie di 2ª categoria	»	15,59
Operaie di 3ª categoria	»	14,51
Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato mesi 24):		
per il 1° semetsre	L.	5,46
per il 2° semestre	»	6,03
per il 3° semestre	»	6,54
per il 4° semestre	»	7,22
dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato mesi 18):		
per il 1° semestre	L.	7,35
per il 2° semestre	»	8,12
per il 3° semestre	»	8,81

AUSILIARI

Qualifica		Tariffa oraria
Uomini di 1ª categoria	L.	26,04
Uomini di 2ª categoria	»	24,36
Donne manovali oltre i 20 anni	»	14,51
Donne manovali dai 18 ai 20 anni	»	12,84
Donne manovali dai 16 ai 18 anni	»	12,07
Donne manovali sotto i 16 anni	»	10,97
Uomini manovali oltre i 20 anni	»	20,49
Uomini manovali dai 18 ai 20 anni	»	18,46
Uomini manovali dai 16 ai 18 anni	»	14,30
Uomini manovali sotto i 16 anni	»	12,24

2. - Ai dipendenti dalle aziende di cui sopra in forza dal 1° gennaio 1947 sarà corrisposta, a titolo di composizione pendenze varie salariali, una somma di:

L. 2.600 agli operai con più di 20 anni;
L. 1.600 agli operai sotto i 20 anni.

La somma di cui sopra sarà corrisposta ai soli operai con esclusione degli apprendisti. La somma potrà essere corrisposta ai lavoratori frazionata per un certo numero di periodi di paga da stabilirsi dal datore di lavoro in accordo con i propri dipendenti.

La somma non è dovuta ai dipendenti cui siano state corrisposte dal 1° gennaio 1947, eventualmente, somme a qualunque titolo al di fuori degli accordi salariali precedentemente stipulati.

Le eventuali somme di cui sopra corrisposte ai dipendenti sono detraibili dall'ammontare stabilito.

3. - Agli operai licenziati dopo il 1° gennaio 1947 sarà corrisposto un sesto (1/6) della somma globale per ogni quindicina di servizio prestato dopo tale data.

APPRENDISTI

1. - Restano in vigore per gli apprendisti i minimi salariali riportati sul presente accordo, in atto alla data dello stesso, finchè non sia intervenuto il nuovo accordo per la regolamentazione dell'apprendistato dei mestieri artigiani.

2. - Agli apprendisti non compete la somma sopra stabilita, che deve essere corrisposta ai soli operai aventi diritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 9 MAGGIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI PELLETTERIE, VALIGERIE E BAULI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, addì 9 del mese di maggio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *Edoardo De Petro*, e dal capo arte, sig. *Torrighelli Pietro*, assistiti dal segretario della Unione rag. *Remo Zanetta*:

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. geometra *Angelo Chiappetti*,

si è convenuto quanto segue:

1. - Con decorrenza 1° aprile 1947 ai dipendenti delle Ditte artigiane esercenti le attività seguenti: pelletterie, valigerie e bauli, saranno corrisposti i seguenti minimi salariali:

UOMINI

Qualifica		Tariffa oraria
Operai di 1ª categoria	L.	26,08
Operai di 2ª categoria	»	24,36
Operai di 3ª categoria	»	22,97
Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	»	7,14
Apprendisti di 2ª assunzione dai 16 ai 18 anni	»	9,27

DONNE

Qualifica		Tariffa oraria
Operaie di 1ª categoria	L.	16,52
Operaie di 2ª categoria	»	15,59
Operaie di 3ª categoria	»	14,51
Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	»	6,54
Apprendiste di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni	»	8,03
Apprendiste di 1ª assunzione dai 18 ai 20 anni	»	9,27

Qualifica		Tariffa oraria
Manovali uomini oltre i 20 anni	L.	20,49
Manovali uomini dai 18 ai 20 anni	»	18,46
Manovali uomini dai 16 ai 18 anni	»	14,30
Manovali uomini sotto i 16 anni	»	12,24
Manovali donne oltre i 20 anni	»	14,30
Manovali donne dai 18 ai 20 anni	»	12,84
Manovali donne dai 16 ai 18 anni	»	12,07
Manovali donne sotto i 16 anni	»	10,97

2. - Ai dipendenti dalle aziende di cui sopra in forza dal 1° gennaio 1947 sarà corrisposta, a titolo di composizione pendenze varie salariali, una somma di:

L. 2.600 agli operai con più di 20 anni;
L. 1.600 agli operai sotto i 20 anni.

La somma di cui sopra sarà corrisposta ai soli operai con esclusione degli apprendisti. La somma potrà essere corrisposta ai lavoratori frazionata per un certo numero di periodi di paga da stabilirsi dal datore di lavoro in accordo con i propri dipendenti.

La somma non è dovuta ai dipendenti cui siano state corrisposte dal 1° gennaio 1947, eventualmente, somme a qualunque titolo al di fuori degli accordi salariali precedentemente stipulati.

Le eventuali somme di cui sopra corrisposte ai dipendenti sono detraibili dall'ammontare stabilito.

3. - Agli operai licenziati dopo il 1° gennaio 1947 sarà corrisposto un sesto (1/6) della somma globale per ogni quindicina di servizio prestato dopo tale data.

APPRENDISTI

1. - Restano in vigore per gli apprendisti i minimi salariali riportati sul presente accordo, in atto alla data dello stesso, finchè non sia intervenuto il nuovo accordo per la regolamentazione dell'apprendistato dei mestieri artigiani.

2. - Agli apprendisti non compete la somma sopra stabilita, che deve essere corrisposta ai soli operai aventi diritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 9 MAGGIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI SELLERIE E BUFFETTERIE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, addì 9 del mese di maggio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *Edoardo De Petro,* e dal capo arte, sig. *Torrighelli Pietro,* assistiti dal segretario della Unione, rag. *Remo Zanetta,*

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal geom. *Angelo Chiappetti,*

si è convenuto quanto segue:

1. - Con decorrenza 1° aprile 1947 ai dipendenti dalle ditte artigiane esercenti le seguenti attività: sellerie e buffetterie, saranno corrisposti i seguenti minimi salariali:

UOMINI

Qualifica		Tariffa oraria
Operai di 1ª categoria	L.	26,04
Operai di 2ª categoria	»	24,36
Operai di 3ª categoria	»	22,97
Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	»	7,14
Apprendisti di 2ª assunzione dai 16 ai 18 anni	»	9,31

DONNE

Qualifica		Tariffa oraria
Operaie di 1ª categoria	L.	16,52
Operaie di 2ª categoria	»	15,59
Operaie di 3ª categoria	»	14,30
Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	»	6,54
Apprendiste di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni	»	8,03
Apprendiste di 1ª assunzione dai 18 ai 20 anni	»	9,24

Qualifica		Tariffa oraria
Manovali uomini oltre i 20 anni	L.	20,41
Manovali uomini dai 18 ai 20 anni	»	18,47
Manovali uomini dai 16 ai 18 anni	»	14,30
Manovali uomini sotto i 16 anni	»	12,24
Manovali donne oltre i 20 anni	»	14,30
Manovali donne dai 18 ai 20 anni	»	12,84
Manovali donne dai 16 ai 18 anni	»	12,07
Manovali donne sotto i 16 anni	»	10,97

2. - Ai dipendenti dalle aziende di cui sopra in forza dal 1° gennaio 1947 sarà corrisposta, a titolo di composizione pendenze varie salariali, una somma di:

L. 2.600 agli operai con più di 20 anni;

L. 1.600 agli operai sotto i 20 anni.

La somma di cui sopra sarà corrisposta ai soli operai con esclusione degli apprendisti. La somma potrà essere corrisposta ai lavoratori frazionata per un certo numero di periodi di paga da stabilirsi dal datore di lavoro in accordo con i propri dipendenti.

La somma non è dovuta ai dipendenti cui siano state corrisposte dal 1° gennaio 1947, eventualmente, somme a qualunque titolo al di fuori degli accordi salariali precedentemente stipulati.

Le eventuali somme di cui sopra corrisposte ai dipendenti sono detraibili dall'ammontare stabilito.

3. - Agli operai licenziati dopo il 1° gennaio 1947 sarà corrisposto un sesto (1/6) della somma globale per ogni quindicina di servizio prestato dopo tale data.

APPRENDISTI

1. - Restano in vigore per gli apprendisti i minimi salariali riportati sul presente accordo, in atto alla data dello stesso, finchè non sia intervenuto il nuovo accordo per la regolamentazione dell'apprendistato dei mestieri artigiani.

2. - Agli apprendisti non compete la somma sopra stabilita, che deve essere corrisposta ai soli operai aventi diritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 9 MAGGIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE TESSILI E DI MAGLIERIE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, addì 9 del mese di maggio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *De Petro Edoardo*, e dal capo d'arte dei tessili, sig. *Maffioli Ettore*, assistiti dal segretario dell'Unione, rag. *Remo Zanetta*,

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal geom. *Angelo Chiappetti*,

si è convenuto quanto segue:

1. - Con decorrenza 1° aprile 1947 ai dipendenti delle Ditte artigiane esercenti le attività seguenti: fabbricanti di reti, fabbricanti di vele, fabbricanti di bandiere, decoratori di stoffe, tessitori di tappeti, tessitori, stampatori di stoffe, filatori, merlettai, cordai e funai, materassai, coltronai e trapuntai, canapini, magliai, calzettai e tessili in genere, saranno corrisposti i seguenti minimi salariali:

Qualifiche	Uomini	Donne
1) Specializzati, coloristi, stampatori, incisori	26,26	— —
2) Altri specializzati	25,53	16,85
3) Operai qualificati di 1ª categoria	24,89	16,04
4) Operai qualificati di 2ª categoria superiori ai 16 anni	22,60	15,31
5) Operai comuni sopra i 18 anni	21,88	14,59
6) Manovali comuni sopra i 18 anni	20,42	13,85
7) Operai qualificati sotto i 18 anni	— —	12,08
8) Operai comuni dai 16 ai 18 anni	16,77	13,50
9) Operai comuni sotto i 16 anni	13,13	11,90
10) Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	15,27	13,13
11) Manovali comuni sotto i 16 anni	12,77	11,31

2. - Ai dipendenti dalle aziende di cui sopra in forza dal 1° gennaio 1947 sarà corrisposta, a titolo di composizione pendenze varie salariali, una somma di:

L. 2.600 agli operai con più di 20 anni;

L. 1.600 agli operai sotto i 20 anni.

La somma potrà essere corrisposta ai lavoratori frazionata per un certo numero di periodi di paga da stabilirsi dal datore di lavoro in accordo con i propri dipendenti.

La somma non è dovuta ai dipendenti cui siano state corrisposte dal 1° gennaio 1947, eventualmente, somme a qualunque titolo al di fuori degli accordi salariali precedentemente stipulati.

Le eventuali somme di cui sopra corrisposte ai dipendenti sono detraibili dall'ammontare stabilito.

3. - Agli operai licenziati dopo il 1° gennaio 1947 sarà corrisposto un sesto (1/6) della somma globale per ogni quindicina di servizio prestato dopo tale data.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 30 LUGLIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI CALZOLAI E CIABATTINI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, addì 30 del mese di luglio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal capo arte dei calzolai e ciabattini, sig. *Torrighelli Pietro*, assistito dal segretario dell'Unione rag. *Remo Zanetta*,

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal geom. *Angelo Chiappetti*.

si è convenuto quanto segue:

1. - Con decorrenza 1° luglio 1947 ai dipendenti dalle Ditte artigiane esercenti le attività di calzolaio e ciabattini saranno corrisposti i seguenti minimi salariali:

UOMINI

Operai specializzati	L.	27,39
Operai qualificati	»	24,75
Manovali specializzati dai 18 ai 20 anni	»	21,26
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	»	16,45
Manovali comuni dai 18 ai 20 anni	»	19.21
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	15,13
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	14,74
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	»	9,31
Apprendisti sotto i 16 anni	»	7,56

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L.	17,22
Operaie di 2ª categoria	»	16,45
Operaie di 3ª categoria	»	15,05
Manovali dai 16 ai 18 anni	L.	14,59
Manovali sotto i 16 anni	»	14,15
Apprendiste dai 18 ai 20 anni	»	9.26
Apprendiste dai 16 ai 18 anni	»	8,03
Apprendiste sotto i 16 anni	»	6,38

2. - Ai dipendenti dalle aziende di cui sopra in forza dal 1° gennaio 1947 sarà corrisposta, a titolo di composizione pendenze varie sindacali, una somma di:

L. 4.000 agli operai con più di 20 anni;
L. 2.000 agli operai sotto i 20 anni.

La somma potrà essere corrisposta ai lavoratori in due rate, entro il mese di settembre p. v. La somma non è dovuta ai dipendenti cui siano state corrisposte dal 1° gennaio 1947, eventualmente, somme a qualunque titolo al di fuori degli accordi salariali precedentemente stipulati. Le eventuali somme di cui sopra corrisposte ai dipendenti sono detraibili dall'ammontare stabilito.

3. - Agli operai licenziati dopo il 1° gennaio 1947 sarà corrisposto un sesto (1/6) del premio globale per ogni quindicina di servizio interamente prestato dopo tale data.

APPRENDISTI

1. - Restano in vigore per gli apprendisti i minimi salariali di cui al presente accordo, in atto alla data dello stesso, finchè non sia intervenuto il nuovo accordo per la regolamentazione dell'apprendistato dei mestieri artigiani.

2. - Agli apprendisti non compete la somma sopra stabilita, che deve essere corrisposta ai soli operai aventi diritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 21 MAGGIO 1946 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI FOTOGRAFI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1946 il giorno 21 del mese di maggio,

tra

l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, rappresentata, agli effetti del presente accordo, dal suo presidente e dal suo segretario, rispettivamente nelle persone dei signori *De Petro Edoardo* e *Toscano Aldo*, assistiti dai signori *Tamagni Luigi* e *Migliavacca Ermanno*,

e

la Camera Provinciale del Lavoro della provincia di Novara, rappresentata, agli effetti del presente accordo, dal perito industriale *Marco Bassano*, segretario del Sindacato Provinciale di Novara degli addetti alla lavorazione fotografica

con

l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, nella persona del sig. *Averani Marino*,

è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende fotografiche artigiane della provincia di Novara.

1. - Addetti alla foto-edizione in genere e lavori commerciali: addetti ai lavori di foto attualità giornalistica:

a) preparatori di tavole per macchine fotografiche . . . . L. 25,30
b) operatori di 1ª categoria . . . . » 22 —
c) operatori di 2ª categoria . . . . » 19,85
d) stampatori e sviluppatori di 1ª cagoria . . . . » 20,30
e) stampatori e sviluppatori di 2ª categoria . . . . » 18,95
f) operai di magazzino . . . . . . » 16,75

2. - Addetti ai lavori di studio:

a) operatori e ritoccatori di 1ª categoria L. 20,65
b) operatori e ritoccatori di 2ª categoria » 19,15

3. - Addetti a lavori commerciali e aziende fotografiche a carattere comune:

a) operatori . . . . L. 19,85
b) stampatori e sviluppatori . . . . » 18,95

4. - DONNE (in tutte le lavorazioni di cui sopra):

a) addette esclusivamente a lavori di ripulitura, smaltatura, lavaggio, asciugamento, spuntinatura e cernitura delle copie:

dai 14 ai 16 anni . . . . L. 6,20
dai 16 ai 18 anni . . . . » 8,25
sopra i 18 anni . . . . » 10,35

b) addette esclusivamente alla pulizia dei locali:

dai 14 ai 16 anni . . . . L. 5,25
dai 16 ai 18 anni . . . . » 7,50
sopra i 18 anni . . . . » 9,90

5. - Apprendisti (per tutte le lavorazioni di cui sopra):

Anni	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.
14 anni	5,80	6,40	7,30	8,45	10,35	11,35	14,65	15,90
15 anni	5,80	6,40	7,30	8,45	10,35	11,35	14,65	15,90
16 anni	7,60	9 —	10 —	10,50	10,95	11,90	15,05	16,15
17 anni	7,60	9 —	10 —	10,50	10,95	11,90	15,05	16,15
18 anni	7,60	9 —	10 —	10,50	10,95	11,90	15,05	16,15

La durata dell'apprendistato è di 4 anni.

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1° giugno 1946 ed ha valore provinciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO SALARIALE 7 GENNAIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI FOTOGRAFI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di gennaio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *De Petro Edoardo,* assistito dal segretario, rag. *Remo Zanetta,*

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Meloni,* assistito dai signori *Bassano Marco, Chiappetti Angelo, Galli Flavio,*

si è convenuto quanto segue:

Sul contratto stipulato il 21 maggio 1946 con decorrenza 1° giugno 1946, si è convenuto un aumento del 35 % sui salari operai, del 20 % sui salari apprendisti fino ai 16 anni, del 35 % sui salari apprendisti oltre i 16 anni, con decorrenza dal 1° novembre 1946.

L'aumento stabilito il 16 settembre 1946 (vedi accordo 27 settembre 1946 viene assorbito a partire dal 1° novembre 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 4 APRILE 1946 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VULCANIZZAZIONE DELLA GOMMA E DI RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 4 del mese di aprile dell'anno 1946,

tra

l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani, rappresentata agli effetti del presente contratto dal presidente e dal segretario rispettivamente sigg. *De Petro Edoardo* e *Toscano Aldo*

assistiti dai sigg. *Rubetti Tobia* e *Gallarini Giovanni*

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Novara, rappresentata agli effetti del presente contratto, dal signor *Galli Flavio*, capo gruppo del Sindacato Chimici

coll'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro nella persona del sig. *Pianese dott. Achille*;

è stato stipulato il seguente accordo integrativo, del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'Industria della gomma e dei conduttori elettrici ed affini, stipulato il 5 marzo 1941, da valere per le aziende artigiane della Provincia di Novara.

Art. 1.

I minimi salariali restano così fissati:

UOMINI

Operai specializzati . . . . L. 19,75
Operai qualificati . . . . » 17,85
Operai comuni . . . . » 16,90
Manovali comuni comuni di età superiore agli anni 18 . . . . » 15 —
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni . . . . » 12 —

DONNE

Operaie di 1ª categoria . . . . L. 12 —
Operaie di 2ª categoria sup. agli anni 16 . . » 11 —
Operaie di 2ª categoria inf. agli anni 16 . . » 9,40

APPRENDISTI

Per gli apprendisti vale la tabella qui sotto riportata:

Assunzione	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.
14 anni	4 —	5 —	6 —	7 —	9 —	11,50	13 —	14.50
15 anni	5 —	6 —	7,50	9,75	12 —	14, 50	—	—
16 anni	6 —	8,50	11,50	14,50	—	—	—	—

Art. 2.

Alla fine del periodo di tirocinio al lavoratore verrà data la qualifica di operaio comune o qualificato a seconda delle attitudini dello stesso ed alle mansioni delle quali è abitualmente addetto.

Art. 3.

I lavoratori che all'atto del presente contratto percepiscono una paga oraria superiore ai minimi di cui sopra, conserveranno la paga attuale.

Art. 4.

Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo, valgono le disposizioni contrattuali e di legge in materia vigenti.

Art. 5.

Il presente accordo entra in vigore alla data del 1° gennaio 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO SALARIALE 7 GENNAIO 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VULCANIZZAZIONE DELLA GOMMA E DI RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di gennaio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *Edoardo De Petro*, assistito dal segretario rag. *Remo Zanetta*,

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Meloni*, assistito dai sigg. *Bassano Marco*, *Chiappetti Angelo*, *Galli Flavio*

si è convenuto quanto segue:

Sul contratto stipulato il 4 aprile 1946 con decorrenza 1° gennaio 1946, si è convenuto, a decorrere dal 1° novembre 1946, un aumento del 35% sui salari operai e del 20% sui salari apprendisti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 MAGGIO 1946 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI DECORATORI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1946 il giorno 15 del mese di maggio,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata, agli effetti del presente accordo, dal suo presidente e dal suo segretario, nelle persone rispettivamente dei sigg. *De Pedro Edoardo* e *Toscano Aldo*, assistiti dai sigg. *Terzera Pietro* e *Ferrario Arturo*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI NOVARA, rappresentata agli effetti del presente accordo dal geom. *Manfredda Mario*, segretario del SINDACATO PROVINCIALE EDILI,

con l'intervento dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, nella persona del sig. *Averani Marino*,

è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende artigiane dei decoratori ed affini della Provincia di Novara:

1°) UOMINI

a) operai specializzati . . . . L. 19,75
b) operai qualificati . . . . » 17,85
c) operai comuni . . . . » 17 —
d) manovali comuni . . . . » 16 —

2°) APPRENDISTI

Anni	Tariffa oraria da corrispondere nel										Durata dello apprendistato
	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.	
14 anni	3,95	4,50	5,05	5,60	6,05	7,80	9,80	11,25	12,85	14,85	5 anni
15 anni	3,95	4,70	5,35	7 —	8,85	10,65	12,40	14,50	—	—	4 anni
16 anni	4,75	5,40	6,05	8,40	10,70	12,40	14,50	—	—	—	3 anni e mesi 6
17 anni	5 —	6,50	8,50	10,25	12 —	14,50	—	—	—	—	3 anni
18 anni	5,50	6,80	8,50	10,25	12 —	14,50	—	—	—	—	3 anni

Il presente accordo, a carattere provinciale, decorre col 15 maggio 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 27 SETTEMBRE 1946 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE POLIGRAFICHE DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Addì 27 settembre 1946 in Novara,

tra

la UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI nella persona del proprio presidente sig. *Edoardo De Petro*, assistito dal segretario rag. *Zanetta*,

e

la SEZIONE DI NOVARA DELLA FEDERAZIONE POLIGRAFICI E CARTAI, nelle persone dei sigg. *Coro Nino* e *Gallina Edmondo*, assistiti dal perito industriale *Marco Bassano* della CAMERA DEL LAVORO DI NOVARA, analogamente a quanto già fatto in sede Nazionale al fine di ottenere una nuova regolamentazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle AZIENDE POLIGRAFICHE ARTIGIANE,

si conviene e si stipula quanto appresso da valere per la disciplina dei rapporti economici di lavoro fra i lavoratori e le aziende Artigiane rispettivamente rappresentati.

Art. 1.

INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI

Fermo restando per il periodo di 2 mesi l'incasellamento per Zone territoriali previsto dagli accordi interconfederali 6 dicembre 1945 e 25 maggio 1946 — le parti convengono sulla opportunità di esaminare, entro il suddetto periodo, in sede Nazionale, le richieste di variazioni che ciascuna di esse riterrà di avanzare.

I due mesi avranno inizio dalla data di decorrenza del presente accordo.

Art. 2.

SCARTI FRA ZONE E FRA CENTRI DELLA STESSA PROVINCIA

Gli scarti sui minimi di paga, rispetto alla 1ª zona, vengono stabiliti nel 4% per la 2ª zona, nell'8% per la terza zona e nell'11% per la 4ª. Le percentuali di scarto attualmente esistenti tra le paghe minime dei centri della stessa provincia, saranno mantenute entro il limite del 5%, ad esclusione della zona Verbano, Cusio, Ossola, per la quale vigono le tariffe stabilite per il Capoluogo.

Art. 3.

OPERAI

I minimi di paga oraria per gli operai vengono stabiliti dalle tabelle che seguono.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto, per la parte economica in essa prevista, assorbe ed annulla i precedenti contratti interregionali, regionali e provinciali precedentemente in vigore ed a qualunque titolo stipulato.

Laddove per effetto di tali contratti si sono determinate situazioni più favorevoli ai lavoratori di quelle risultanti dalla applicazione del presente accordo tali più favorevoli norme resteranno in vigore come condizioni di miglior favore così come dovranno restare le migliori condizioni concesse per riconosciuti meriti individuali (superminimi).

Art. 5.

CHIARIMENTI A VERBALE

In attesa di regolare l'intera materia dell'apprendistato la differenza fra il minimo della 3ª categoria alla quale l'apprendista avrà diritto terminato il periodo di apprendistato ed il minimo stabilito dal presente accordo per l'apprendista di 1ª assunzione verrà suddiviso in scatti semestrali secondo la tabella seguente:

TABELLA APPRENDISTATO

1) — *Maschi* (addetti alla lavorazione tipografica).

1ª assun. anni	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.
14 anni	9,10	11,50	12 —	13 —	14,50	16 —	18 —	21 —
15 anni	9,10	11,50	12,50	13,50	15 —	17 —	18,30	21 —
16 anni	10,50	11,50	13 —	14 —	16 —	18 —	20 —	23 —
17 anni	10,50	12,50	14 —	16 —	19 —	23 —	25 —	—
18 anni	10,50	14 —	18 —	23 —	25 —	—	—	—

2) — *Maschi* (legatori e librai).

1° assun. anni	1° anno	2° anno	3° anno
14-16	9,10	14 —	18 —

3) — *Femmine* (per tutte le lavorazioni).

1° assun. anni	1° anno	2° anno	3° anno
14-16	8,15	11 —	12,50
16-18	9,10	11,50	13 —

MINIMI DI PAGA ORARIA PER GLI OPERAI - 2ª ZONA

Personale maschile

Tipografi

Compositori a mano

Operai di 1ª categoria	L. 30,70
Operai di 2ª categoria	» 28,80
Operai di 3ª categoria	» 25 —

Impressori

Operai di 1ª categoria	» 30,70
Operai di 2ª categoria	» 28,80
Operai di 3ª categoria	» 25 —

Trasportatori e stampatori

Operai di 1ª categoria	» 33,60
Operai di 2ª categoria	» 30,70
Operai di 3ª categoria	» 26,80
Torcolieri e tiraprove	» 30,70
Mettifoglio uomo (alle macchine da stampa)	» 25 —

Legatori e librai

Operai categoria extra	» 32,60
Operai di 1ª categoria	» 29,75
Operai di 2ª categoria	» 27,80
Operai di 3ª categoria	» 24 —
Rigatori e lineatori	» 29,75

Personale femminile

Legatrici e libraie

Operaie di 1ª categoria	L. 16,30
Operaie di 2ª categoria	» 14,80
Operaie di 3ª categoria	» 13,40

Lavorazioni varie

Mettifoglio alle litografiche e puntatrici su macchine tipografiche	» 17,30
Mettifoglio su macchine tipografiche	» 16,30
Spolveratrici, addette alla laccatura, patinatura e verniciatura	» 14,80
Levafoglio, porgifoglio, bronzatrici	» 13,40

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo sarà applicato a far tempo dal 16 settembre 1946 e sarà sostituito ed assorbito ad ogni effetto dagli accordi salariali in corso di stipulazione in sede Nazionale.

(1) A modifica di quanto contenuto nell'art. 2° si precisa:

..... Le percentuali di scarto attualmente esistenti tra le paghe minime dei centri della stessa provincia, saranno mantenute entro il limite del 5%, ad esclusione dei centri di Novara, Domodossola, Verbania, Omegna.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 11 APRILE 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LE ARTI DEL FERRO E DEI METALLI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, addì 11 del mese di aprile

tra

l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani rappresentata dal suo presidente sig. *Edoardo De Petro*, dal capo arte sig. *Colombo Giuseppe* assistiti dal segretario dell'Unione rag. *Remo Zanetta* e dall'associato *Picci Egidio*

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal sig. *Galli Flavio*

si è convenuto quanto segue:

1. — Con decorrenza 1° aprile 1947 ai dipendenti dalle Ditte artigiane esercenti le attività seguenti: fonditori di oggetti d'arte, ramai e calderai, (lavorazione a mano), chiavaioli e magnai (escluse le lavorazioni in serie), peltrai, sbalzatori di metalli comuni, sciabolai e damaschinatori, modellatori, bronzisti (rifinitori di decorazioni in bronzo), argentatori, doratori, cromatori, brunitori, nichelatori e ottonai, saldatori autogeni, fabbricanti di campane, meccanici aggiustatori e montatori, armaioli, coltellinai (escluse le lavorazioni in serie), fabbri, fabbricanti di chiodi, mobilieri in ferro, finitori, lattonieri, tiratori di metalli, tornitori, costruttori di arnesi agricoli, costruttori montatori e riparatori di cicli e motocicli, bilanciai e staderai, fabbricanti di pesi e misure, fabbricanti di strumenti di precisione, fabbricanti di gabbie in metallo e articoli casalinghi in filo di ferro, verniciatori a fuoco, riparatori di macchine da scrivere, costruttori e riparatori di accessori per auto, maniscalchi, fabbricanti di produzione di pezzi automatici, fabbricanti di strumenti chirurgici e scientifici, costruzione di giocattoli metallici o meccanici, fabbricanti di corde armoniche, fabbricanti di ottoni, saranno corrisposti i seguenti minimi salariali:

UOMINI

	Tariffa oraria
Operai specializzati e operai qualificati provetti	L. 29,50
Operai qualificati	» 26,40
Manovali specializzati e operai comuni	» 24,85
Manovali specializzati e operai comuni tra 18 e 20 anni	» 22,45
Manovali specializzati e operai comuni tra 16 e 18 anni	» 17,05
Manovali specializzati e operai comuni sotto i 16 anni	L. 15,50
Manovali comuni	» 23,30
Manovali comuni tra 18 e 20 anni	» 20,20
Manovali comuni tra 16 e 18 anni	» 15,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 15,20

DONNE

Operaie di 1ª categoria	L. 18,65
Operaie di 2ª categoria	» 17,05
Operaie di 2ª categoria tra 16 e 18 anni	» 15,50
Operaie di 2ª categoria sotto i 16 anni	» 13,95
Operaie di 3ª categoria	» 15,50
Operaie di 3ª categoria tra 16 e 18 anni	» 14,85
Operaie di 3ª categoria sotto i 16 anni	» 13,95

2. - Ai dipendenti delle aziende di cui sopra in forza dal 1° gennaio 1947 sarà corrisposto a titolo di composizione pendenze varie sindacali, una somma di:

L. 2600 agli operai con più di 20 anni

L. 1600 agli operai sotto i 20 anni.

La somma di cui sopra sarà corrisposta ai soli operai con esclusione degli apprendisti.

La somma potrà essere corrisposta ai lavoratori frazionata per un certo numero di periodi di paga da stabilirsi dal datore di lavoro in accordo con i propri dipendenti.

La somma non è dovuta ai dipendenti cui siano state corrisposte dal 1° gennaio 1947, eventualmente, somme a qualunque titolo al di fuori degli accordi salariali precedentemente stipulati.

Le eventuali somme di cui sopra corrisposte ai dipendenti sono detraibili dalla somma stabilita.

3. — Agli operai licenziati dopo il 1° gennaio 1947 sarà corrisposta 1/6 (un sesto) della somma globale per ogni quindicina di servizio interamente prestato dopo tale data.

APPRENDISTI

1. — Restano in vigore per gli apprendisti i minimi salariali, allegati al presente accordo, in atto alla data dello stesso finchè non sia intervenuto il nuovo accordo per la regolamentazione dell'apprendistato dei mestieri artigiani.

2. — Agli apprendisti non compete la somma sopra stabilita, che deve essere corrisposta ai soli operai aventi diritto.

APPRENDISTATO

Cat.	1ª assun. anni	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.	Durata dell'apprendistato
A	16	8,76	18,80	—	—	—	—	—	—	—	—	1 anno
	17	10,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 mesi
	18	10,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 mesi
B	14	4,74	5,76	6,54	7,20	10,02	12,78	14,88	17,40	—	—	4 anni
	15	4,74	6,00	6,96	10,56	14,04	17,40	—	—	—	—	3 anni
	16	6,60	9,30	11,52	13,98	17,40	—	—	—	—	—	2 anni e 6 mesi
	17	8,43	11,54	14,71	19,57	—	—	—	—	—	—	2 anni
	18	8,43	11,54	14,71	19,57	—	—	—	—	—	—	2 anni
C	14	4,74	5,46	6,18	6,96	9,18	11,46	13,20	15,12	17,40	—	4 anni e 6 mesi
	15	4,74	5,70	6,60	9,48	12,30	14,40	17,40	—	—	—	3 anni e 6 mesi
	16	5,70	6,60	9,48	12,30	14,40	17,40	—	—	—	—	3 anni
	17	7,08	9,45	12,96	15,72	19,57	—	—	—	—	—	2 anni e 6 mesi
	18	7,08	9,45	12,96	15,72	19,57	—	—	—	—	—	2 anni e 6 mesi
D	14	4,74	5,40	6,06	6,72	7,38	9,36	11,76	13,50	15,42	17,40	5 anni
	15	4,74	5,64	6,42	8,40	10,62	12,78	14,88	17,40	—	—	4 anni
	16	5,70	6,48	7,26	10,08	12,84	14,88	17,40	—	—	—	3 anni e 6 mesi
	17	6,75	8,77	11,47	13,83	16,20	19,57	—	—	—	—	3 anni
	18	7,42	9,18	11,47	13,83	16,20	19,57	—	—	—	—	3 anni

N.B. — Alla fine del periodo di apprendistato al lavoratore competerà la qualifica ed il salario di operaio qualificato

Visti l'Accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 11 APRILE 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI IDRAULICI E FONTANIERI, ELETTRICISTI, MONTATORI, FUMISTI, STAGNINI E PIOMBISTI, ELETTRICISTI DI AUTO, MONTATORI DI APPARECCHI RADIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno 1947, addì 11 del mese di aprile,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE NOVARESE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata agli effetti del presente accordo dal suo presidente, sig. *De Petro Edoardo,* assistito dal segretario dell'Unione, rag. *Remo Zanetta*

e

la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Galli Flavio*

si è convenuto quanto segue:

1. — Con decorrenza 1° aprile 1947 ai dipendenti dalle Ditte artigiane esercenti le attività seguenti: idraulici e fontanieri, elettricisti, montatori, fumisti, stagnini e piombisti, elettricisti d'auto, montatori d'apparecchi radio, saranno corrisposti i seguenti minimi salariali:

UOMINI

	Tariffa oraria
Operai specializzati e operai qualificati provetti	L. 30,65
Operai qualificati	» 27,70
Manovali specializzati	» 26,15
Manovali specializzati tra i 18 e i 20 anni	» 23,35
Manovali specializzati tra i 16 e i 18 anni	» 18,35
Manovali specializzati sotto i 16 anni	» 16,55
Manovali comuni	» 24.10
Manovali comuni tra i 18 e i 20 anni	» 21.65
Manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	» 16.90
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 16,55

DONNE

	Tariffa oraria
Operaie di 1ª categoria	L. 19,35
Operaie di 2ª categoria	» 18,35
Operaie di 2ª categoria tra i 16 e i 18 anni	» 17 —
Operaie di 2ª categoria sotto i 16 anni	» 15,30
Operaie di 3ª categoria	» 16,85
Operaie di 3ª categoria tra i 16 e i 18 anni	» 15,60
Operaie di 3ª categoria sotto i 16 anni	» 14.70

2. — Ai dipendenti delle aziende di cui sopra in forza dal 1° gennaio 1947 sarà corrisposto, a titolo di composizione pendenze varie salariali, una somma di:

L. 2600 agli operai con più di 20 anni
L. 1600 agli operai sotto i 20 anni.

La somma di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori frazionata per un certo numero di periodi di paga da stabilirsi dal datore di lavoro in accordo con i propri dipendenti.

La somma sarà corrisposta ai soli operai con esclusione degli apprendisti.

La somma non è dovuta ai dipendenti cui siano state corrisposte dal 1° gennaio 1947, eventualmente, somme a qualunque titolo al di fuori degli accordi salariali precedentemente stipulati.

Le eventuali somme di cui sopra corrisposte ai dipendenti sono detraibili dalla somma stabilita.

3. — Agli operai licenziati dopo il 1° gennaio 1947 sarà corrisposto 1/6 (un sesto) della somma globale per ogni quindicina di servizio interamente prestato dopo tale data.

APPRENDISTI

1. — Restano in vigore per gli apprendisti i minimi salariali, allegati al presente accordo, in atto alla data dello stesso finchè non sia intervenuto il nuovo accordo per la regolamentazione dell'apprendistato dei mestieri artigiani.

2. — Agli apprendisti non compete la somma sopra stabilita, che deve essere corrisposta ai soli operai aventi diritto.

APPRENDISTATO

Cat.	1ª assun. anni	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.	durata dell'apprendistato
A	16	8,76	13,80	—	—	—	—	—	—	—	—	1 anno
	17	10,46	22,95	—	—	—	—	—	—	—	—	6 mesi
	18	10,46	22,95	—	—	—	—	—	—	—	—	6 mesi
B	14	4,96	6,12	7,56	9,15	10,92	12,78	14,88	17,04	20,40	—	4 anni
	15	5,64	7,50	9,48	11,64	14,04	16,68	20,40	—	—	—	3 anni
	16	7,20	9,30	11,52	13,98	16,68	20,40	—	—	—	—	2 anni e 6 mesi
	17	8,70	11,54	14,71	18,09	22,95	—	—	—	—	—	2 anni
	18	8,70	11,54	14.71	18,09	22,95	—	—	—	—	—	2 anni
C	14	4,74	5,70	6,78	8,19	9,72	11,46	13,26	15,12	17,16	20,40	4 anni e 6 mesi
	15	5,16	6,72	8,40	10,26	12,30	14,46	16,86	20,40	—	—	3 anni e 6 mesi
	16	6,72	8,40	10,26	12,30	14.46	16,86	20,40	—	—	—	2 anni e 6 mesi
	17	8.10	10,46	12,96	15,72	18,96	22,95	—	—	—	—	2 anni e 6 mesi
	18	8.10	10.46	12,96	15,72	18,96	22,95	—	—	—	—	2 anni e 6 mesi
D	14	4,74	5,70	6,96	7,68	8,76	10,14	11,76	13,50	15,42	17,40	5 anni
	15	4,98	6,12	7,57	9,15	10,92	12,78	14,88	17,04	20,40	—	4 anni
	16	6,14	7,65	9,12	10,98	12,84	14,88	17,04	20,40	—	—	3 anni e 6 mesi
	17	7.56	9,45	11,54	13,83	16.26	18,96	22,95	—	—	—	3 anni
	18	7,56	9,45	11,54	13,83	16,26	18,96	22,95	—	—	—	3 anni

N.B. — Alla fine del periodo di apprendistato al lavoratore competerà la qualifica ed il salario di operaio qualificato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1709.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini nella provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Pavia:

gli accordi collettivi 11 luglio 1956 e 4 luglio 1957, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulati tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federterra, l'Unione Italiana Lavoratori della Terra; e, in data 4 luglio 1957, tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;

l'accordo collettivo 23 giugno 1958, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale;

l'accordo collettivo 25 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 23 giugno 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pavia, in data 15 settembre 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pavia, gli accordi collettivi 11 luglio 1956, 4 luglio 1957, 23 giugno 1958 e 25 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini della provincia di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 50. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1956, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI ED ALLE OPERAZIONI AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Il giorno 11 luglio 1956 in Pavia, presso l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori della provincia di Pavia, si sono riuniti i sigg.: *Giuliano Lisca* - C.I.S.L., sig. *Barisio Antonio* - FEDERTERRA, sig. *Bianchi* rag. *Enrico* - ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI della provincia di Pavia.

Premesso che le parti come sopra costituite sono autorizzate a trattare e concludere in nome delle rispettive Organizzazioni,

si conviene

1. In applicazione di quanto disposto dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 che approva la tabella delle lavorazioni per le quali è consentito di superare le otto ore giornaliere e le 48 settimanali, la durata normale del lavoro per il personale addetto alla trebbiatura è fissata nell'orario settimanale di ore 60.

2. Pertanto le ore fino a dieci giornaliere sono da considerare durata di lavoro ordinario e verranno retribuite con la paga oraria di L. 225 (al netto di trattenute) per i conduttori (macchinisti, motoristi patentati, elettricisti specializzati) del gruppo trebbiante. Tale paga oraria è comprensiva di ogni e qualunque altra aggiunta, come gratifica natalizia, ferie, anzianità, ecc.

Per gli imboccatori e pressatori, la paga oraria come sopra indicata è di L. 215 (al netto di trattenute). Per altro tipo di personale, come personale d'aia, di aiuto insomma, la paga oraria come sopra indicata è di L. 190 (al netto di trattenute).

Per il personale di età inferiore ai 16 anni, le paghe orarie sopra indicate saranno ridotte di L. 30 all'ora.

3. Qualora per consuetudine al personale venisse somministrato il vitto, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere L. 200 (duecento) per ogni pasto e per il numero dei pasti forniti che non potrà essere inferiore ai due pasti al giorno.

4. Il personale di cui all'art. 2 è soggetto ad un periodo di prova di gg. 6.

5. Per le eventuali prestazioni del gruppo fuori provincia, si applicheranno le condizioni di paga e quant'altro verrà definito fra le parti.

6. In conformità di quanto previsto dall'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sosta dovuti a ragioni impreviste e che derivano da cause di forza maggiore o da interruzioni dell'orario normale concordato fra le parti.

Tale ricupero, da effettuarsi con prolungamento dell'orario normale, potrà essere effettuato nei limiti di un'ora al giorno.

7. Agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 15 marzo 1923, n. 692 dell'art. 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, sono da considerare lavori preparatori e complementari:

— l'avviamento dei trattori;
— il piazzamento e la pulizia delle macchine;
— il trasferimento delle macchine da un podere all'altro o da un'aia all'altra.

8. Tali lavori, che possono essere effettuati oltre i limiti dell'orario normale, saranno retribuiti con la paga maggiorata dalla percentuale prevista dal 1° comma dell'art. seguente.

9. Eventuale lavoro straordinario, eccedente cioè i limiti di cui all'art. 2 verrà compensato con la maggiorazione del 30 %.

Eventuale lavoro notturno e festivo, verrà compensato con la maggiorazione del 50%.

10. Il presente accordo ha durata per tutta la campagna estiva e per i l. ori specificati.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 LUGLIO 1957, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI ED ALLE OPERAZIONI AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Addì 4 luglio 1957, presso l'Associazione Trebbiatori della provincia di Pavia, si sono riuniti i sigg.: *Bordoni Franco* per la FEDERBRACCIANTI Prov. di Pavia, *Ferrero* Ugo per la LIBERTERRA Prov. di Pavia, *Nicosia Mario* per l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA TERRA, *Bianchi Enrico* per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI PAVIA allo scopo di concludere il contratto di lavoro da valere per le operazioni di trebbiatura cereali estivi ed operazioni affini (aratura e mietilegatura). Premesso che le parti come sopra costituite sono autorizzate a trattare e concludere in nome e conto delle rispettive Organizzazioni,

si conviene

che le paghe orarie già fissate col verbale di accordo per la campagna 1956, vengono aumentate di L. 5 (cinque) all'ora, al netto di trattenute per la campagna 1957.

Restano confermate tutte le altre clausole contenute nel verbale di accordo sottoscritto per la campagna 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 GIUGNO 1958, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI ED ALLE OPERAZIONI AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Addì 23 giugno 1958, presso l'Associazione Trebbiatori della provincia di Pavia, si sono riuniti i signori *Scotti Pietro* per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE di Pavia, *Ferrero Ugo* per la LIBERTERRA PROVINCIALE di Pavia, *Bianchi Enrico* per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI di Pavia allo scopo di concludere il contratto di lavoro da valere per le operazioni di trebbiatura cereali estivi ed operazioni affini (aratura e mietilegatura). Premesso che le parti come sopra costituite sono autorizzate a trattare e concludere in nome e conto delle rispettive Organizzazioni;

Addì 23 giugno 1958, presso l'Associazione Trebbiatori della provincia di Pavia, si sono riuniti i signori *Bontaglio Casimiro*, Segretario Prov. C.I.S.N.A.L.; *Bissa Gaetano*, *Coordinatore* C.I.S.N.A.L. - TERRA; *Bianchi Enrico*, Direttore ASSOCIAZIONE TREBBIATORI, allo scopo di concludere il contratto di lavoro da valere per le operazioni di trebbiatura cereali estivi ed operazioni affini (aratura e mietilegatura);

si conviene

che le paghe orarie già fissate col verbale di accordo per la campagna 1957, vengono aumentate di L. 5 (cinque) all'ora, al netto di trattenute, per la campagna 1958 per trattoristi, imboccatori e pressatori.

Per altro tipo di personale, come personale d'aia, di aiuto, la paga oraria comprensiva di ogni e qualunque altra aggiunta come gratifica natalizia, ferie, anzianità, ecc., e indennità di vitto e diaria viene fissata in L. 207 al netto di trattenute.

Restano confermate tutte le altre clausole contenute nel verbale di accordo sottoscritto per la campagna 1956.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1959, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI ED ALLE OPERAZIONI AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Addì 25 luglio 1959, presso l'Associazione Trebbiatori della provincia di Pavia, si sono riuniti i signori *Scotti Pietro* per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE di Pavia, *Ferrero Ugo* per la LIBERTERRA PROVINCIALE di Pavia, *Bianchi Enrico* per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI di Pavia allo scopo di concludere il contratto di lavoro da valere per le operazioni di trebbiatura cereali estivi ed operazioni affini (aratura e mietilegatura). Premesso che le parti come sopra costituite sono autorizzate a trattare e concludere in nome e conto delle rispettive Organizzazioni:

Addì 25 luglio 1959, presso l'Associazione Trebbiatori della provincia di Pavia, si sono riuniti i signori *Gaetano Bissa* per la C.I.S.N.A.L. - TERRA di Pavia, *Enrico Bianchi* per l'ASSOCIAZIONE TREBBIATORI della provincia di Pavia, allo scopo di conludere il contratto di lavoro da valere per le operazioni di trebbiatura cereali estivi razioni affini (aratura e mietilegatura):

si conviene

che le paghe orarie già fissate col verbale di accordo per la campagna 1958, vengono aumentate di L. 2 (due) all'ora, al netto di trattenute, per la campagna 1959 per trattoristi, imboccatori e pressatori.

Per altro tipo di personale, come personale d'aia, di aiuto, la paga oraria comprensiva di ogni e qualunque altra aggiunta come gratifica natalizia, ferie, anzianità, ecc., e indennità di vitto e diaria viene fissata in L. 209 al netto di trattenute.

Restano confermate tutte le altre clausole contenute nel verbale di accordo sottoscritto per la campagna 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1701.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese chimiche della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 25 luglio 1958, per gli addetti all'industria chimica;

Visto l'accordo collettivo 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana;

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 17 settembre 1958, e relativa tabella, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria chimica, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Chimici - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Chimici U.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Chimici - C.I.S.L., il Sindacato Indipendenti Chimici; e, in pari data, tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Palermo, lo accordo collettivo 17 settembre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria chimica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese chimiche della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 56. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 17 SETTEMBRE 1958 RELATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA CHIMICA NELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno 1958, il giorno 17 del mese di settembre, in Palermo

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Palermo rappresentata dal suo Vice Presidente avvocato *Giuseppe Giacalone*, assistito dal Vice Direttore dott. *Giuseppe Pedone*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI CHIMICI aderente alla Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal suo Presidente sig. *Giuseppe Miceli*;

con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal sig. *Italo Mazzola*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI CHIMICI aderente alla U.I.L. rappresentato dal sig. *Domenico Portera*;

con l'assistenza della Unione Provinciale dell'U.I.L. rappresentata dal suo Segretario on.le *Casimiro Vizzini*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI CHIMICI aderente alla C.I.S.L. rappresentato dal suo Segretario dottor *Orazio Zappalà*;

con l'assistenza dell'Unione Provinciale della C.I.S.L. rappresentata dal suo Segretario dott. *Nino Muccioli* e dal comm. *Biagio Adragna*

e

il SINDACATO INDIPENDENTI CHIMICI rappresentato dal suo Segretario sig. *Vassallo Gaspare*;

con l'assistenza dell'Unione Sindacati Indipendenti rappresentata dal suo Segretario sig. *Francesco Gestivo*;

L'anno 1958, il giorno 17 del mese di settembre, in Palermo, nella sede dell'Associazione degli Industriali

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Palermo rappresentata dal suo Vice Presidente avvocato *Giuseppe Giacalone*, assistito dal Vice Direttore *Giuseppe* **Pedone**

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE della C.I.S.Na.L. rappresentata dal suo Segretario sig. *Alberto Cameretti*.

Preso atto che:

con accordo 25 luglio 1958, stipulato in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA INDUSTRIA CHIMICA, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI, l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI e l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI è stato rinnovato il contratto nazionale di lavoro 27 ottobre 1954 per i dipendenti delle Aziende esercenti l'industria chimica;

con detto accordo i minimi di retribuzione per gli operai, per gli appartenenti alle qualifiche speciali e per gli impiegati sono stati aumentati del 4%;

i minimi di retribuzione predetti, come sopra aumentati, discendono dall'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul riassetto zonale e sul conglobamento delle retribuzioni, applicato alla Sicilia secondo le norme contenute nell'accordo interconfederale 23 novembre 1954;

tenuto conto che la Sezione Industriali Chimici della Associazione degli Industriali della provincia di Palermo non aderisce alla anzidetta Associazione Nazionale della Industria Chimica e che, pertanto, le Aziende del settore non sarebbero tenute alla applicazione del contratto Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1954, rinnovato con l'accordo 25 luglio 1958, senza un provvedimento che ne estenda detta applicazione;

si conviene quanto appresso:

1) L'applicazione del contratto nazionale 27 ottobre 1954 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria chimica, rinnovato, per la durata di tre anni a datare dal 16 luglio 1958, con accordo stipulato in data 25 luglio 1958, viene estesa alle aziende esercenti l'industria chimica in provincia di Palermo associate alla Associazione degli Industriali della provincia medesima:

2) Le nuove retribuzioni per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali sono quelle risultanti dalle tabelle annesse al contratto di cui al punto primo per la settima zona;

3) Le nuove retribuzioni minime per gli operai, comprensive dell'aumento del 4%, sono quelle risultanti dall'allegata tabella;

4) Gli effetti della estensione dell'applicazione del contratto predetto alle aziende esercenti l'industria chimica in provincia di Palermo decorrono, per la parte normativa dal 16 luglio 1958 e, per la parte economica (retribuzione) dal 1° settembre 1958.

Tabella dei minimi salariali contrattuali per le categorie operaie dell'industria chimica in vigore nella provincia di Palermo dal 1° settembre 1958 in applicazione dell'accordo 17 settembre 1958.

A) *UOMINI*

	Lire
Operaio specializzato:	
Superiore ai 20 anni	163,70
dai 18 ai 20 anni	148,50
dai 16 ai 18 anni	96,90
Operaio qualificato:	
Superiore ai 20 anni	146,10
dai 18 ai 20 anni	129,15
dai 16 ai 18 anni	89,35
inferiore ai 16 anni	59,20
Manovale specializzato:	
Superiore ai 20 anni	137,80
dai 18 ai 20 anni	115,15
dai 16 ai 18 anni	83,95
inferiore ai 16 anni	49,50
Manovale comune:	
Superiore ai 20 anni	128,40
dai 18 ai 20 anni	110,85
dai 16 ai 18 anni	80,70
inferiore ai 16 anni	46,30

B) DONNE

	Lire
1ª CATEGORIA:	
Superiore ai 20 anni	102,25
dai 18 ai 20 anni	88,25
dai 16 ai 18 anni	68,90
2ª CATEGORIA:	
Superiore ai 20 anni	96,90
dai 18 ai 20 anni	82,85
dai 16 ai 18 anni	65,70
inferiore ai 16 anni	45,20
3ª CATEGORIA:	
Superiore ai 20 anni	90,45
dai 18 ai 20 anni	78,55
dai 16 ai 18 anni	64,60
inferiore ai 16 anni	43,05

Visto l'accordo e la tabella che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1702.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese industriali municipalizzate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 13 ottobre 1959, per i dirigenti delle aziende industriali municipalizzate, stipulato tra la Confederazione della Municipalizzazione e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 14 giugno 1960, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle aziende industriali municipalizzate, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 13 ottobre 1959;

Vista la publicazione nell'apposito Bollettino, n. 186 in data 19 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— il contratto collettivo nazionale 13 ottobre 1959, relativo ai dirigenti di aziende industriali municipalizzate;

— l'accordo collettivo nazionale 14 giugno 1960, relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti industriali delle imprese industriali municipalizzate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 45. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 13 OTTOBRE 1959 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALIZZATE

Addì 13 ottobre 1959, in Roma

tra

la CONFEDERAZIONE DELLA MUNICIPALIZZAZIONE (Co. M.), rappresentata dall'avv. *Libero Dordoni*, dal comm. *Giusto Carra*, dal rag. *Gino Biasiolo* e dal sen. avv. *Edgardo Sario*, assistiti dal Capo del Servizio Sindacale Confederale ing. *Felice Urbinati*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI (F.N.D.A.I.), rappresentata dal suo Vice Presidente ing. *Bruno Bianchi*, assistito dal Segretario Generale avv. *Danilo Verzili*, dall'avv. *Stelvio Murri* e dal dottor *Arturo Caracciolo*, con la partecipazione dei signori: dott. *Ugo Alsona*, ing. *Giulio Angeletti*, avv. *Ernesto Bertorello*, dott. *Mario Carità*, dott. *Manlio Crichiutti*, ing. *Vincenzo Cusani*, avv. *Franco de Filippo*, ing. *Franco Mayer Ziotti*, ing. *Quirino Tosolin*,

si è stipulato il presente contratto, che disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende industriali municipalizzate e i dirigenti di cui all'art. 1.

Art. 1.

APPLICABILITÀ

Il presente contratto si applica:

a) ai direttori, ferme restando le norme stabilite dalla legge sulla municipalizzazione, ai vice direttori e a tutti coloro che abbiano la responsabilità d'importanti servizi e che siano espressamente riconosciuti dirigenti dalla azienda;

b) a coloro i quali rivestano la qualifica di dirigenti, ad essi riconosciuta dall'azienda.

CHIARIMENTO A VERBALE

Il presente contratto non si applica ai direttori delle aziende farmaceutiche municipalizzate, nè ai dipendenti delle stesse ai quali sia stata riconosciuta dalla azienda la qualifica di dirigente, appartenendo tali aziende al settore del commercio.

I direttori oppure i dirigenti di tali aziende il cui rapporto di lavoro sia stato già regolato, per decisione aziendale, dal contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali municipalizzate, conserveranno tale diritto *ad personam*.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Il dirigente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova non superiore ad un anno.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità.

Art. 3.

FERIE

Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie nelle seguenti misure:

giorni 20 in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni;

giorni 25 in caso di anzianità di servizio oltre i 5 e fino a 10 anni;

giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre i 10 anni.

Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero il godimento totale o parziale delle ferie, verrà corrisposta al dirigente, per il periodo non goduto, un'indennità proporzionale alla sua retribuzione mensile.

La cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato.

Art. 4.

ASPETTATIVA

Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, riconosciuti dall'azienda, sarà concesso un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi. Durante tale periodo il dirigente non avrà diritto ad alcuna corresponsione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti delle indennità di preavviso e di anzianità.

Quando il dirigente sia chiamato a ricoprire una carica pubblica o sindacale, la cui natura sia tale da non consentire le normali prestazioni a favore della azienda, il periodo di aspettativa potrà essere concesso per la durata della carica stessa.

Anche durante il periodo di aspettativa concessa per i motivi di cui al precedente secondo comma, il dirigente non avrà diritto ad alcuna corresponsione, ma il periodo stesso sarà computato agli effetti della anzianità.

Art. 5.

TRASFERIMENTI

Il dirigente, conservando il grado e le funzioni, può essere trasferito da una sede o stabilimento ad altra sede o stabilimento della stessa azienda in altro Comune.

In caso di mancata accettazione del trasferimento e qualora il dirigente non possa essere mantenuto in servizio, gli spetta il trattamento previsto in caso di licenziamento senza sua colpa.

Al dirigente trasferito dovrà essere corrisposto il rimborso delle spese cui andrà incontro per sè e per la sua famiglia, per effetto del trasferimento (viaggi, trasporti, assicurazioni, maggior spesa di alloggio, ecc), oltre a un'indennità *una tantum* non inferiore a mezza mensilità di retribuzione.

Art. 6.

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA DERIVANTI DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale o da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto e gli corrisponderà, oltre le spese di cura, l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata un'invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione del posto e di corresponsione della retribuzione non potrà superare i due anni dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.

L'azienda inoltre stipulerà a suo carico, d'accordo col dirigente, una polizza che gli assicuri, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione:

a) in caso di invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a sei annualità di retribuzione;

b) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma che, riferita al massimale di cui al punto *a*), sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso;

c) in caso di morte causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma, a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità di retribuzione.

Per il dirigente in prova, l'infortunio in occasione di lavoro e l'invalidità temporanea, causata da malattia professionale, sospendono il periodo di prova. Questo riprende il suo corso al termine della malattia, ma in ogni caso la conservazione del posto non potrà essere assicurata per un periodo superiore ad un anno.

In favore del dirigente in prova l'azienda, oltre a quanto previsto dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma del presente articolo, stipulerà, d'accordo con il dirigente stesso, una polizza che gli assicuri, per il periodo della malattia nei termini sopra previsti, una diaria pari alla retribuzione giornaliera spettantegli.

Agli effetti dei precedenti commi si considera:

infortunio, l'evento che come tale è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

professionale, la malattia che sia compresa fra quelle indicate nella tabella annessa alla legge anzidetta;

retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 del presente contratto.

Art. 7.

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA NON DERIVANTI DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendenti da cause di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, corrispondendogli l'intera retribuzione per i primi 6 mesi e metà retribuzione per gli altri 6 mesi, qualora egli abbia una anzianità di servizio non superiore a 5 anni; e l'intera retribuzione per 12 mesi qualora egli abbia una anzianità di servizio oltre i 5 anni.

Allo scadere dei termini suindicati l'azienda, ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia, sempre oltre i limiti suddetti, non consenta al dirigente di riprendere servizio, il rapporto di lavoro può essere risolto, su richiesta del dirigente, con la corresponsione del trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 8.

ASSISTENZA DI MALATTIA

Per l'assistenza di malattia i dirigenti sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria costituito presso la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali o alle Istituzioni aziendali o provinciali di categoria preesistenti all'accordo 9 novembre 1954.

Per gli iscritti al Fondo di cui sopra o alle Casse provinciali di categoria viene corrisposto un contributo complessivo del 3%, ripartito in ragione del 2,25% a carico dell'azienda e dello 0,75% a carico del dirigente; il contributo deve essere applicato sulla retribuzione calcolata nei modi previsti per il versamento dei contributi all'Istituto di previdenza cui è iscritto il dirigente, entro il massimale annuo di L. 3.300.000.

Restano ferme le migliori condizioni aziendalmente in atto, salva la facoltà, per i dirigenti iscritti alle suddette istituzioni, di optare per il passaggio al Fondo di Assistenza Sanitaria istituito presso la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, o alle analoghe istituzioni provinciali di categoria.

Art. 9.

PREVIDENZA

Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di legge e contrattuali che disciplinano i singoli istituti previdenziali.

Art. 10.

TRAPASSO DI AZIENDA

In caso di cessione, cessazione o trasformazione in qualsiasi forma della azienda, valgono le norme di legge.

In particolare, il dirigente che in caso di cessione parziale o totale, o di trasformazione dell'azienda, non intendesse accettare il passaggio alle dipendenze dell'azienda subentrante, avrà diritto al momento del passaggio di ottenere la risoluzione del rapporto di impiego, con trattamento uguale a quello che gli spetterebbe se fosse licenziato.

Art. 11.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Salvo il disposto dell'art. 2119 Codice civile, il contratto di impiego a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a) mesi 5 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore ai 2 anni;

b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso.

In conseguenza, il termine complessivo di preavviso come sopra dovuto non potrà comunque essere superiore a 12 mesi.

Per i direttori di azienda, nominati ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto sarà quello previsto dall'art. 35, ultimo comma, del regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

Per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato, in virtù di regolamenti aziendali o di patti individuali, da contratto a termine, il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto stesso sarà quello previsto dal relativo regolamento o patto individuale.

Il dirigente dimissionario deve dare all'azienda un preavviso pari alla metà dei termini indicati nei due primi commi del presente articolo.

In caso d'inosservanza dei termini di preavviso è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, un'indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

Il dirigente che riceve la disdetta ha facoltà di troncare il rapporto sia all'inizio che durante il preavviso, senza che gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo.

Qualora l'azienda non intenda far trascorrere in servizio il preavviso al dirigente dimissionario, dovrà corrispondergli l'indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.

Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente, senza il suo consenso, di prestare servizio alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

Agli effetti di cui alla lettera *b*) del primo comma viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

Art. 12.

ANZIANITÀ

A tutti gli effetti del presente contratto l'anzianità si computa comprendendovi il periodo di appartenenza all'azienda quale dirigente, anche se la azienda era prima gestita in economia o da privati, salvo che non siano intervenute la risoluzione del precedente rapporto e la liquidazione delle indennità stabilite al riguardo.

Ai dirigenti che provengano da altra categoria della stessa azienda ed il cui precedente rapporto di lavoro non sia stato risolto al momento della nomina, l'anzianità è riferita a tutto il periodo di appartenenza all'azienda, salvo agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, i quali decorrono, a norma del secondo comma del successivo art. 16, dalla data di nomina a dirigente.

Per i dirigenti per i quali sia intervenuta la risoluzione del precedente rapporto di lavoro con la stessa azienda, si terrà conto, tuttavia, ai soli effetti delle ferie e del trattamento di malattia o d'infortunio non derivanti da cause di servizio, dell'intera anzianità pregressa.

A coloro che, per riconosciuta preparazione ed esperienza professionale nel settore, siano assunti come dirigenti dall'azienda, potrà essere convenuto dalle parti il riconoscimento di un'anzianità convenzionale.

Agli effetti dell'anzianità, salvo il disposto di cui all'art. 11, ultimo comma, il semestre iniziato si computa come compiuto.

Art. 13.

INDENNITÀ D'ANZIANITÀ O DI DIMISSIONI

In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda, spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dal precedente art. 11:

a) un'indennità pari all'importo di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, fino a 10 anni di anzianità;

b) un'indennità pari all'importo di una mensilità e mezza dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio eccedente i 10 anni.

Per i dirigenti che alla data del 31 dicembre 1935 avevano superato i 10 anni di anzianità, la maggiore indennità di mezzo mese sarà dovuta per l'anzianità successiva alla suddetta data.

Si considerano come retribuzione, oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli

utili, le gratifiche e ogni altro compenso o indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente, e nella misura convenzionalmente concordata.

Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni, sarà corrisposto al dirigente dimissionario l'intero importo dell'indennità dovuta ai sensi del presente articolo in caso di licenziamento, ferma restando la facoltà dell'azienda di avvalersi della norma di cui all'art. 2125 del Codice civile per un periodo non superiore a due anni dalla cessazione del rapporto.

Art. 14.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del dirigente, l'azienda corrisponderà agli aventi diritto in base all'art. 2122 del Codice civile l'indennità che sarebbe spettata al dirigente in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso; ciò indipendentemente da quanto possa spettare per fondo di previdenza, per assicurazione infortuni o per altro titolo o riconoscimento.

Art. 15.

BENEMERENZE NAZIONALI

Ai dirigenti che si trovino nelle sottoindicate condizioni e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta una maggiore anzianità convenzionale agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità e degli aumenti periodici, pari a:

1) mutilati di guerra: 1 anno;

2) ex-combattenti della prima guerra mondiale e della guerra 1935-1936: 1 anno;

3) ex-combattenti della seconda guerra mondiale, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137: 1 anno;

4) feriti di guerra non mutilati: 6 mesi:

5) decorati al valore o promossi per meriti di guerra: 1 anno.

Le predette anzianità sono cumulabili.

Art. 16.

AUMENTI PERIODICI

Ferme restando le migliori condizioni aziendali in atto, i dirigenti hanno diritto ad otto aumenti periodici biennali nella misura del 5% sullo stipendio base.

Il computo dei bienni ha inizio dalla data di nomina a dirigente presso l'azienda.

L'applicazione delle norme di cui al primo comma del presente articolo assorbe, fino al relativo ammontare, analoghi trattamenti in atto presso le aziende per scopi similari.

Art. 17.

DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto sostituisce le norme preesistenti di tutti i contratti collettivi, i regolamenti, gli usi e consuetudini generali, locali ed aziendali.

Le norme più favorevoli di quelle stabilite dal presente contratto, già attribuite al dirigente, verranno mantenute *ad personam* dal dirigente stesso.

Peraltro, per i dirigenti che fra le condizioni più favorevoli abbiano quella relativa alla stabilità dell'impiego, non si applicheranno le misure del termine di preavviso e d'indennità di anzianità previste dal presente contratto; per questi dirigenti i suddetti istituti verranno regolati in base al trattamento per ciascuno in atto e in ogni modo in misura non inferiore alle seguenti:

a) per il preavviso:

fino a 3 anni d'anzianità, mesi 2;
da 3 a 5 anni d'anzianità, mesi 3;
da 5 a 8 anni d'anzianità, mesi 4;
da 8 a 10 anni d'anzianità, mesi 5;
oltre 10 anni d'anzianità, mesi 6;

b) per l'indennità d'anzianità e di dimissioni:

1 mese dell'ultima retribuzione per ogni anno di anzianità, per ognuno dei primi 10 anni compiuti;

1 mese e mezzo per gli anni dall'11° in poi.

Per i dirigenti di cui al terzo comma del presente articolo che abbiano già superato i 10 anni d'anzianità, la maggiore indennità di mezzo mese sarà applicata per l'anzianità successiva al 1° gennaio 1946.

Per la determinazione degli elementi costitutivi della retribuzione, valgono le norme stabilite dall'articolo 13 del presente contratto.

Per quanto riguarda la 13ª mensilità, le eventuali quote di mensilità supplementari eccedenti la 13ª, i premi ed incentivi, le somministrazioni in natura ed il trattamento in caso di richiamo alle armi, valgono le condizioni in atto per i dirigenti presso le rispettive aziende.

Al dirigente che sia adibito temporaneamente a compiere mansioni di grado superiore al proprio, dopo che sia trascorso il periodo di un mese e salvo che non si tratti di sostituzione di un dirigente assente per ferie, e con effetto dall'inizio dello svolgimento di dette mansioni, dev'essere corrisposta un'indennità in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, pari alla differenza fra i trattamenti iniziali dei due gradi. Tale indennità verrà a cessare in caso di eventuale passaggio definitivo al grado superiore.

Trascorso un periodo continuativo di un anno nel disimpegno di mansioni di grado superiore, salvo quanto stabilito dalle norme di legge per la nomina a Direttore e salvo concorso in atto bandito a norma di regolamento, avverrà senz'altro, a tutti gli effetti, il passaggio al grado superiore.

La sostituzione di un dirigente assente per malattia o infortunio, per chiamata oppure richiamo alle armi o per aspettativa, non dà diritto a passaggio di grado per tutta la durata dell'assenza. Il passaggio avverrà qualora il dirigente sostituito non riassuma servizio.

Art. 18.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO

Il presente contratto non si applica ai dirigenti che godono del trattamento giuridico di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148 per averlo a suo tempo conservato, ai sensi della facoltà prevista dall'art. 7 del citato regio decreto-legge.

Per tutti gli altri dirigenti di aziende municipalizzate di trasporto, il cui rapporto di lavoro è regolato da patti speciali, restano in vigore, in quanto per essi più favorevoli, le norme relative ai seguenti istituti:

a) ferie (ai sensi dell'art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 agosto 1939);

b) trattamento d'infortunio e malattia professionale (ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 agosto 1939);

c) indennità d'anzianità (ai sensi dell'art. 2, comma primo, dell'accordo nazionale 28 marzo 1947);

d) indennità sostitutiva della previdenza per il periodo anteriore al 31 dicembre 1938 (ai sensi dell'art. 2, comma secondo, dell'accordo nazionale 28 marzo 1947).

Art. 19.

INSCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili fra loro, salvo per quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

Art. 20.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° luglio 1959 e durata fino al 30 giugno 1962.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi tre mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fino alla stipulazione di altro contratto sostitutivo.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 14 GIUGNO 1960 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALIZZATE

Addì 14 giugno 1960, in Roma,

tra

la Confederazione della Municipalizzazione (Co. M.), rappresentata dall'avv. *Libero Dordoni*, dal comm. *Giusto Carra* e dal dott. *Gaspare Cavallina*, assistiti dall'ing. *Felice Urbinati*, Capo del Servizio Sindacale Co. M.,

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI), rappresentata dal suo Vice Presidente ing. *Bruno Bianchi*, assistito dal Segretario Generale avv. *Danilo Verzili*, dal dott. *Arturo Caracciolo* e dall'avv. *Stelvio Murri*, con la partecipazione dei signori dott. *Ugo Alsona*, ing. *Giulio Angeletti*, avv. *Ernesto Bertorello*, dott. *Aldo Bianchi*, dottor *Mario Carità*, ing. *Vincenzo Cusani*, avv. *Francesco De Filippo*, dott. *Silvio Fattovich*, ing. *Franco Mayer*, ing. *Quirino Tosolin*, avv. *Adriano Vinale*,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Sulle retribuzioni mensili risultanti dall'applicazione dell'accordo nazionale 5 dicembre 1957 vengono applicati i seguenti aumenti percentuali:

per le prime 250.000 lire aumento del 12%;

per la parte compresa fra 250.001 e 365.000 lire aumento dell'8%;

per la parte compresa fra 365.001 e 500.000 lire aumento del 3%;

per la parte eventualmente eccedente le 500.000 lire aumento del 2%.

Art. 2.

Tutti gli aumenti aziendalmente concessi in data successiva all'applicazione dell'accordo nazionale 5 dicembre 1957, con esclusione di quelli corrisposti per diversa attribuzione d'incarichi, per sviluppo di carriera o per merito, potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, dagli aumenti derivanti dal presente accordo. Sono del pari esclusi dall'assorbimento eventuali aumenti aziendalmente concessi in applicazione dell'art. 6 dell'accordo nazionale 12 gennaio 1951.

Art. 3.

I minimi di retribuzione base iniziale stabiliti per le categorie di aziende definite in base al successivo art. 4, sono i seguenti:

cat. *A*	lire/mese	200.000
cat. *B*	»	180.000
cat. *C*	»	160.000
cat. *D*	»	140.000

Art. 4.

Agli effetti dell'attribuzione dei minimi di cui al precedente art. 3 le aziende vengono così suddivise:

1) Categoria *A*: aziende con sede nelle città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Trieste e Venezia;

2) Categoria *B*: aziende con sede in altre città e con più di 100 dipendenti;

3) Categoria *C*: aziende di cui al precedente punto 2 con oltre 30 e fino a 100 dipendenti;

4) Categoria *D*: aziende di cui al precedente punto 2 con oltre 5 e fino a 30 dipendenti.

Per le aziende con numero di dipendenti fino a 5, i minimi dovranno venire fissati aziendalmente.

La presente classificazione annulla e sostituisce quella stabilita con gli accordi nazionali 12 gennaio 1951 e 22 gennaio 1957, ferma restando, quale condizione di miglior favore, l'eventuale assegnazione a categoria superiore stabilita dai citati accordi nazionali.

Art. 5.

Per gli iscritti all'Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali (INPDAI) o a Casse particolari, il contributo sarà corrisposto in base all'effettiva retribuzione annua, con un limite massimo di 6.129.500 e con un limite minimo di lire anno 2.099.500.

Art. 6.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Art. 7.

I casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione del presente accordo verranno esaminati e decisi dalle associazioni stipulanti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1703.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili della provincia di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 30 settembre 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie;

Visti, per la provincia di Firenze:

l'accordo collettivo integrativo 10 giugno 1950, stipulato tra l'Associazione Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento, il Sindacato Unitario Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento;

l'accordo collettivo integrativo 27 febbraio 1951, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, gli accordi collettivi integrativi 10 giugno 1950 e 27 febbraio 1951, relativi ai lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili, della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 54. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 GIUGNO 1950 PER I LAVORATORI A DOMICILIO DIPENDENTI DALLE IMPRESE PER LE CONFEZIONI IN SERIE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

In Firenze il 10 giugno 1950.

tra

l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze, rappresentata dal suo Presidente dott. *Danilo de Micheli*, assistito dal dott. *Guido Postiglione* direttore dell'Associazione stessa e dal sig. *Alfredo Ghezzi* funzionario addetto alla Sezione Industriali dell'Abbigliamento, con l'intervento del Vice Capo Sezione sig. *Ugo Giovannozzi* e dei rappresentanti delle aziende industriali Ditta Pesenti, Ditta Me[illegible], Ditta Navarrini, Ditta Naldi Durval, A.C.I. di Firenze e Bartolucci e Busoni, Scardigli, Frediani, « Nebrun » di Empoli

e

il Sindacato Provinciale di Firenze Lavoratori dell'Abbigliamento, rappresentato dal Segretario Responsabile sig. *Carlo Ferrari*, assistito dal sig. *Gorini Mario* Vice Segretario, sig. *Banchini Gino* Segretario Comunale di Empoli e dalle operaie *Nucci Milena*, *Capaccioli Fernanda*, *Soldaini Lorena*, *Cantini Giustina*, *Bogani Franca* e *Cecconi Iole*;

il Sindacato Unitario Provinciale di Firenze Lavoratori dell'Abbigliamento, rappresentato dal Segretario signor *Celestino Bernardi*, assistito dalla signorina *Marisa Valenti* Vice Segretaria:

in relazione al punto 3) dell'accordo intervenuto il 14 ottobre 1948 tra l'Associazione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento circa l'estensione alla Provincia di Firenze, escluso il Mandamento di Prato, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 1948 stipulato a Milano tra l'Associazione Italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (F.I.L.A.);

si conviene di applicare l'art. 47 (lavoro a domicilio) del contratto nazionale su richiamato per le aziende della Provincia di Firenze (escluso il Mandamento di Prato) fabbricanti confezioni civili di abiti in serie destinate al commercio, secondo la tabella di tempi e retribuzioni di cui all'allegato.

Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 1950 ed avrà validità fino al 31 maggio 1951.

Si intenderà automaticamente rinnovato, dopo la sua scadenza, di anno in anno, qualora una delle parti non lo abbia disdetto con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

Chiarimenti a verbale

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che i tempi indicati sono stati convenuti all'effetto di raggiungere le tariffe concordate e non sono perciò il risultato di misurazione tecnica.

TABELLE DELLE TARIFFE DI LAVORAZIONE

Art. 1.

Descrizione dei capi ed elementi della retribuzione:

	DESCRIZIONE DEI CAPI	Categoria	Paga base	Rivalutazione	Contingenza	Caropane	Tariffa totale (arrotondata)	Tempo
	Cappotti e soprabiti							
I	Cappotto o soprabito fine avente le caratteristiche atte normalmente a qualificarlo tale, come: puntini a mano, fodere speciali e trapunte e simili	1	309 —	11,40	822,20	28,50	1.171	11,40/100
II	Cappotto o soprabito normale avente le caratteristiche atte normalmente a qualificarlo tale, come: due tasche esterne, profilati e puntini a macchina, venato, tasche a soffietto e due tasche interne	2	219 —	8,55	616,50	21,35	866	8,55/100
III	Cappotto o soprabito andante cioè non avente le caratteristiche di cui sopra e pertanto con semplice cucitura, tasche normali ecc.	3	178 —	7,60	548,15	19 —	753	7,60/100
	Impermeabili							
I	Impermeabile fine tutto foderato o doppio tessuto applicazione del carrè interno già preparato, interfodera e modelli che richiedono tale lavorazione speciale . . .	1	232 —	8,55	616,65	21,35	879	8,55/100
II	Impermeabile normale doppio tessuto o foderato con puntino, cappuccio (per solo impermeabile da donna o ragazzo)	2	182 —	7,10	513,55	17,80	721	7,15/100
III	Impermeabile andante cioè non avente le caratteristiche precedenti	3	134 —	5,70	411,10	14.25	565	5,70/100
	Giacche							
I	Giacca fine avente le caratteristiche atte normalmente a qualificarla tale, come: quando le cuciture delle fodere sono eseguite a mano e tutto il lavoro dei puntini sia fatto	1	244,50	9 —	650,55	22,25	927	9,02/100
II	Giacca normale avente le caratteristiche atte normalmente a qualificarla tale, come: tasche interne profilate sulla stoffa o tasche interne a toppa o a passapelo, foderate mezzo busto, lavorazione veneta	2	170 —	6,65	479,60	16,60	673	6,65/100
III	Giacca andante non avente le caratteristiche dei tipo precedente e pertanto cucita a macchina	3	134 —	5,70	411,10	14,25	565	5,70/100
	Pantaloni							
I	Pantalone fine avente le caratteristiche superiori a quelle che definiscono il pantalone normale e sia cucito a mano	1	103 —	3,80	274,05	9,50	390	3,80/100
II	Pantalone normale avente oltre le tasche laterali, due tasche tagliate dietro, un taschino da orologio, cintura foderata con armatura, grogen e passanti, con cintura o altra parte di uguale importanza fatta a mano . . .	2	85 —	3,30	239,45	8,30	336	3,32/100
III	Pantalone andante avente le caratteristiche di cui sopra, senza lavorazione a mano e passanti normali	3	49,35	2,10	151,50	5,25	208	2,10/100
III-b	Pantalone corto	—	38,85	1,75	126,21	4,37	171	1,75/100
	Panciotti							
I	Panciotto fine cucitura a mano	1	103 —	3,80	274,05	9,50	390	3,80/100
II	Panciotto normale cucitura a macchina	2	73 —	2,85	205,55	7,10	289	2,85/100
	Qualora all'operaia sia affidata anche la lavorazione delle parti seguenti, le saranno corrisposti rispettivamente i seguenti maggiori compensi:							
	Colli, canapini, spallini per tipo fine	1	75 —	2,85	205,55	7,10	291	2,85/100
	Colli, canapini, per tipo normale e andante	2	35,50	1,45	102,40	3,55	143	1,425/100
	Sopraggitti pantaloni	—	11,50	0,45	34,25	1,20	47	0,475/100
	Colli	—	11,50	0,45	34,25	1,20	47	0,475/100
	Occhielli e bottoni e stiratura	—	24,00	0,95	68,50	2,35	96	0,95/100
	Impunture colli	—	11,50	0,45	34,25	1,20	47	0,475/100

Art. 2.

Le tariffe di cui sopra si intendono per confezioni complete e accurate compresa la prima stiratura e per le misure dal 44 in poi; per le misure dal n. 38 al 42 sarà applicata la riduzione del 20 % (venti) e per quelle fino al n. 36 la riduzione del 30 % (trenta): salvo per le taglie inferiori al 30 (infanzia) per le quali la riduzione sarà del 40 % (quaranta).

Art. 3.

Restano ferme le consuetudini di ogni singola azienda riguardante la consegna e il ritiro del lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 FEBBRAIO 1951 PER I LAVORATORI A DOMICILIO DIPENDENTI DALLE IMPRESE PER LE CONFEZIONI IN SERIE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 27 febbraio 1951 in Firenze

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Firenze, rappresentata dal proprio Presidente Conte dott. *Danilo De Micheli* assistito dal dott. *Guido Postiglione* Direttore dell'Associazione medesima e dal dott. *Umberto Monarca* e dott. *Roberto Gordigiani* dell'Associazione stessa; presenti i rappresentanti delle seguenti ditte: *Pesenti, Medicea, Contos, Gizac, Barbus, Mabitem*

e

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal proprio Segretario Responsabile on. *Giulio Montelatici* assistito dal sig. *Gorini Mario* Segretario del Sindacato Abbigliamento

la Unione Sindacale Provinciale rappresentata dal proprio Segretario Coordinatore *Guglielmo Bacci* assistito dal sig. *Calabri Gualberto*

è stato convenuto di dare applicazione all'accordo interconfederale di rivalutazione nelle misure seguenti, per quanto riguarda il settore delle confezioni in serie - lavoranti a domicilio:

Cappotti e soprabiti	1ª categoria	L.	22,80
id.	2ª categoria	»	17,10
id.	3ª categoria	»	15,20
Impermeabili	1ª categoria	»	17,10
id.	2ª categoria	»	14,20
id.	3ª categoria	»	11,40
Giacche	1ª categoria	»	18,00
id.	2ª categoria	»	13,30
id.	3ª categoria	»	11,40
Pantaloni	1ª categoria	»	7,60
id.	2ª categoria	»	6,60
id.	3ª categoria	»	4,20
Pantaloni corti		»	3,50
Panciotti	1ª categoria	»	7,60
id.	2ª categoria	»	5,70
Colli, canapini, spallini	1ª categoria	»	5,70
id.	2ª categoria	»	2,90
Sopragitti pantaloni		»	0,90
Collo		»	0,90
Occhielli, bottoni, stiratura		»	1,90
Impuntura colli		»	0,90

Il presente accordo ha vigore a decorrere dal 1° marzo 1951.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151890) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.